

VENERDÌ 27 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Anche la fatturazione elettronica tra gli adempimenti sospesi? - pag. 2
- La proroga dei tempi di accertamento è (sempre) applicabile? - pag. 4
- Nuovo modello IVA TR 2020: per il primo trimestre invio sospeso fino al 30 giugno - pag. 7
- Cassa in rosso: indice di ricavi non dichiarati anche per l'impresa individuale - pag. 10

LAVORO E PREVIDENZA

- Bonus 600 euro e voucher baby sitter: domanda con PIN semplificato - pag. 16
- CU autonomi: compilazione e trasmissione entro il 31 marzo 2020 - pag. 18
- Cura Italia: divieto di licenziamento con qualche dubbio - pag. 21
- Cura Italia: chiarimenti e precisazioni sulle misure a sostegno delle famiglie - pag. 23

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Relazione unitaria del sindaco-revisore: nano imprese e analisi della continuità aziendale - pag. 29

FINANZIAMENTI

- Acquisto di presidi sanitari, moratoria mutui e finanziamenti: agevolazioni in cerca di attuazione - pag. 32

IMPRESA

- Attività internazionale: l'emergenza coronavirus sospende il patto di stabilità - pag. 41

IN EVIDENZA

Bonus 600 euro e voucher baby sitter: domanda con PIN semplificato

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Via libera al PIN semplificato per accedere ad alcuni servizi INPS. Con le prime 8 cifre del PIN ordinario professionisti non iscritti agli ordini, collaboratori in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo e lavoratori agricoli possono chiedere l'indennità di 600 euro prevista dal decreto Cura Italia per il mese di marzo. Lo rende noto l'INPS con il messaggio n. 1381 del 2020. Semplificato anche la modalità di compilazione e di invio on line delle domande del bonus per i servizi di baby-sitting, ma non la procedura di registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia.

Come preannunciato dal lavoratori autonomi e partite IVA, Presidente, **Pasquale Tridico**, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, **artigiani e commercianti, stagionali** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore **spettacolo** e lavoratori **bonus per i servizi di baby-sitting agricoli**, previsti dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto



Anche la fatturazione elettronica tra gli adempimenti sospesi?

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Cura Italia ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti. L'individuazione di questi adempimenti "sospesi" non è così agevole come potrebbe sembrare a prima vista; i dubbi riguardano, ad esempio, la fatturazione delle operazioni. Non si comprende tuttavia per quale ragione anche l'emissione della fattura - adempimento di natura tributaria, benché la fattura assolva anche finalità di tipo commerciale - non debba essere sospesa fino al 31 maggio. Sul punto sarebbe opportuno un pronto intervento dell'Agenzia delle Entrate, a chiarire se il contribuente possa o meno trasmettere il documento al Sistema di Interscambio entro il 30 giugno.

Il decreto Cura Italia rappresenta produttivo. Il decreto, però, non è a tutt'oggi il principale provvedimento recante alcune delle misure sufficientemente chiaro e dalla prima lettura dello stesso sono emersi in grado di assicurare il necessario sostegno a famiglie e imprese. Una delle disposizioni che ha dato luogo alle maggiori incertezze è **Coronavirus**, i cui "danni economici" interessano l'intero territorio nazionale e ogni comparto ha previsto la **sospensione degli**



Fisco

Dopo il decreto Cura Italia

Anche la fatturazione elettronica tra gli adempimenti sospesi?

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il decreto Cura Italia ha disposto la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti. L'individuazione di questi adempimenti "sospesi" non è così agevole come potrebbe sembrare a prima vista; i dubbi riguardano, ad esempio, la fatturazione delle operazioni. Non si comprende tuttavia per quale ragione anche l'emissione della fattura - adempimento di natura tributaria, benché la fattura assolva anche finalità di tipo commerciale - non debba essere sospesa fino al 31 maggio. Sul punto sarebbe opportuno un pronto intervento dell'Agenzia delle Entrate, a chiarire se il contribuente possa o meno trasmettere il documento al Sistema di Interscambio entro il 30 giugno.

Il decreto Cura Italia rappresenta a tutt'oggi il principale provvedimento recante alcune delle misure in grado di assicurare il necessario sostegno a famiglie e imprese. Ciò per fare fronte all'epidemia di **Coronavirus**, i cui **"danni economici"** interessano l'intero territorio nazionale e ogni comparto produttivo. Il decreto, però, non è sufficientemente chiaro e dalla prima lettura dello stesso sono emersi numerosi dubbi.

Una delle disposizioni che ha dato luogo alle maggiori incertezze è rappresentata dall'art. 62 del decreto. In particolare, il legislatore ha previsto la **sospensione degli adempimenti tributari** diversi dai versamenti. L'individuazione di tali adempimenti non è così agevole come potrebbe sembrare a prima vista. Sul punto sarebbe opportuno un pronto intervento dell'Agenzia delle entrate.

I dubbi riguardano, ad esempio la **fatturazione** delle operazioni. A tal proposito i primi commentatori si sono espressi in termini negativi.

Le incertezze sull'emissione delle fatture

I primi commentatori si sono espressi in senso negativo circa la possibilità, per ciò che riguarda l'emissione delle fatture, di avvalersi della sospensione dell'adempimento. Secondo questo orientamento, i contribuenti continuerebbero ad avere a disposizione il **termine ordinario di 12 giorni**, rispetto all'effettuazione dell'operazione, per la trasmissione del documento in formato digitale al Sistema di Interscambio.

La soluzione negativa sarebbe fondata sul fatto che la **fattura** rappresenta prevalentemente un **documento commerciale** riguardante venditore e acquirente.

L'orientamento è stato sostenuto anche da Assonime, sia pure in termini dubitativi. In particolare, l'Associazione fra le società italiane per azioni si è espressa nei seguenti termini:

"Non sembra, invece, che la sospensione dei termini degli adempimenti IVA riguardi anche i termini per la trasmissione delle fatture elettroniche e dei

corrispettivi telematici. Ed invero, tali obblighi - a differenza di altri adempimenti - non esauriscono di per sé la propria funzione, ma sono bensì finalizzati a determinare il *quantum* dei successivi versamenti dell'imposta. Sono questi ultimi ad essere espressamente presi in considerazione dalla normativa in esame, che ne dispone la sospensione, peraltro, non per tutti, ma solo per alcune tipologie di soggetti passivi".

La sospensione della trasmissione delle fatture: le argomentazioni

Pur riconoscendo l'autorevolezza dell'Assonime, le argomentazioni fornite fanno sorgere alcuni dubbi e la soluzione negativa non risulta pienamente convincente.

Il documento diffuso dall'Associazione ha preliminarmente osservato come l'emissione della fattura non esaurisca la sua funzione. In buona sostanza, sembra che la **sospensione** trovi applicazione nel caso in cui l'adempimento abbia **esclusivamente** natura **tributaria**.

In realtà, in base a una mera interpretazione letterale non v'è traccia di tale indicazione. La disposizione si limita a fare riferimento agli adempimenti tributari. Sembra dunque essere **irrilevante** la circostanza che il documento rappresentato dalla **fattura** assolva **anche** **finalità di tipo commerciale**. Dovrebbe essere così sufficiente che l'emissione della fattura sia anche, tra gli altri, un adempimento avente natura tributaria.

Sembra essere parimenti irrilevante la circostanza che l'emissione della fattura sia finalizzata a determinare i versamenti successivi dell'imposta sul valore aggiunto. Infatti, con riferimento a numerose fattispecie, l'obbligo di fatturazione è previsto anche per ciò che riguarda le operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, D.P.R. n. 633/1972.

Il legislatore ha previsto, nell'ipotesi di omessa fatturazione, l'irrogazione di una sanzione variabile dal 5 al 10 per cento dell'importo non fatturato. In particolare,

ai sensi dell'art. 6, comma 2 D.Lgs. n. 471/1997 si applica la predetta sanzione, oppure le penalità compresa tra 250 e 2.000 euro, se la violazione non rileva né ai fini IVA, né ai fini delle imposte sui redditi.

In tale ipotesi è evidente che la mancata emissione della fattura è comunque sanzionata, anche se il documento non è finalizzato, come affermato da Assonime, a determinare l'imposta successivamente dovuta e da versare. L'irrogazione della **sanzione** è spiegabile solo se si considera che la mancata emissione del documento costituisce un **inadempimento tributario**.

Non si comprende, quindi, per quale ragione tale adempimento non debba essere sospeso fino al 31 maggio prossimo. Se la correttezza della soluzione fosse confermata dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente potrebbe trasmettere il documento al Sistema di Interscambio **entro il 30 giugno**.

D'altra parte, l'obbligo di emissione della fattura è previsto da una disposizione avente natura tributaria come l'art. 21, D.P.R. n. 633/1972.

La ratio del decreto Cura Italia

In realtà, dal dibattito che si è animato in questi giorni sembra si sia persa completamente di vista la *ratio* del decreto. Il legislatore ha inteso assicurare agli operatori un **maggior termine** per porre in essere gli adempimenti che non prevedono versamenti fiscali. In alcuni

casi, tutti gli impiegati amministrativi delle aziende sono in "quarantena" e non riescono a svolgere a distanza ogni adempimento.

Il **termine di 12 giorni** per la trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio è **ordinario**.

È dunque finalizzato a fare fronte a eventuali disservizi della rete internet, che pure risulta sovraccarica in questi giorni, oppure a un eventuale malfunzionamento del sistema.

La pandemia dichiarata dall'OMS è un evento ben più grave che non giustificerebbe una soluzione negativa. È irrilevante anche osservare che il cessionario/acquirente potrebbe esercitare il diritto alla **detrazione** del tributo più avanti nel tempo a causa del ritardo della trasmissione della fattura. Nella sostanza si tratterebbe della medesima situazione che si è verificata allorquando, nel primo semestre dell'anno 2019, in concomitanza dell'entrata in vigore del nuovo obbligo, il legislatore ha previsto un periodo di **moratoria** delle sanzioni.

D'altra parte, deve anche osservarsi che la possibilità di inviare la fattura elettronica al SdI, oltre il termine di 12 giorni, rappresenta pur sempre una **facoltà**. Il cedente, se ha interesse ed è in grado, può comunque trasmettere il documento elettronico entro il termine ordinario o poco oltre.

Fisco

Dopo il decreto Cura Italia

La proroga dei tempi di accertamento è (sempre) applicabile?

di Marco Cramarossa - Dottore Commercialista in Bari, Presidente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

La proroga dei tempi di accertamento prevista dal decreto Cura Italia non dovrebbe valere nei confronti dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione con fatturato superiore a 2 milioni di euro, salvo non rientrino in altre specifiche attività economiche individuate come maggiormente colpite dall'emergenza da Coronavirus. Il differimento biennale delle attività degli enti è legato alla sospensione di adempimenti e versamenti, congiuntamente e non alternativamente intesi. I soggetti economici con fatturato superiore a 2 milioni di euro beneficiano però della sola sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo 8 marzo-31 maggio (non potendo certo intendersi sospensione dei versamenti il differimento dal 16 al 20 marzo). Pertanto, quantomeno al momento, per tali soggetti non dovrebbe trovare applicazione alcun differimento biennale.

La previsione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 67, D.L. n. 18/2020 (**decreto Cura Italia**) sta suscitando forti **perplexità**.

La norma prevede, infatti, che "con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159".

Sorvoliamo sull'eventuale conflitto rispetto all'art. 2, comma 3, della L. 212/2000, posto che questo tipo di analisi porterebbe solo, una volta di più, a dover constatare quanta poca attenzione sia riservata, tanto in tempi di pace quanto in tempi di guerra, allo **Statuto del contribuente**. Infatti, la norma statutaria dispone che "i richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il **contenuto sintetico** della disposizione alla quale si intende fare rinvio", circostanza tanto più necessaria allorché il riferimento al comma di un articolo piuttosto che a un altro non è questione né banale né fine a se stessa.

La disciplina delle sospensioni in occasione di eventi eccezionali

L'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 è stato introdotto nell'ordinamento tributario al fine di razionalizzare e uniformare la disciplina delle **sospensioni** disposte in occasione di **eventi eccezionali**. La disposizione prevede, al comma 1, che, in caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari, previdenziali e assicurativi, siano parallelamente sospesi, per il medesimo periodo, tutti i termini relativi agli adempimenti anche processuali in favore dei contribuenti, nonché i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso in favore dei diversi

enti coinvolti. Si evidenzia che tale disposizione deroga all'art. 3, comma 3, dello Statuto, ai sensi del quale i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Il successivo comma 2, invece, chiarisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti dagli eventi in oggetto, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni nei quali sia stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, sono **prorogati** - sempre in deroga all'art. 3, comma 3, dello Statuto - **fino al 31 dicembre del secondo anno successivo** alla fine del periodo di sospensione. Pertanto, il comma 1 prevede la possibilità di sospendere i termini dei versamenti e degli adempimenti e, simmetricamente, con riferimento all'annualità d'imposta interessata dalla sospensione, la proroga delle attività degli enti commisurata all'estensione temporale della stessa, vale a dire "per un **corrispondente periodo di tempo**". Una **misura** perfettamente **bilanciata**, che si ritiene metta sullo stesso piano la parte privata e la parte pubblica in termini di espansione temporale dei reciproci diritti e doveri.

Il comma 2, invece, disciplina la **speciale proroga di due anni della potestà accertativa**, di liquidazione e di controllo del periodo d'imposta rispetto al quale l'ente decadrebbe da tali attività al termine dell'annualità (o delle annualità) in cui è stata concessa la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari.

La relazione al D.Lgs. n. 159/2015, nel commentare il

comma 2 dell'art.12, puntualizza che la disposizione "risponde all'esigenza di evitare che si proceda a notificare atti degli enti impositori e cartelle di pagamento nei confronti di soggetti colpiti da eventi eccezionali durante il periodo di difficoltà conseguente all'evento, spostando in avanti gli ordinari termini di decadenza che imporrebbero di procedere comunque alla notifica." Sembra quasi scorgersi un'estrema **apprensione del legislatore per i contribuenti in difficoltà**, che pertanto potrebbe far pensare ad una "semplice precisazione": se il periodo di sospensione si dovesse protrarre così a lungo (vale a dire oltre il 31 dicembre), gli enti avranno ben due anni in più per adempiere alle rispettive attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione. Anzi, a dire il vero, pare che l'attenzione del legislatore sia concentrata sulla "difficoltà conseguente all'evento" eccezionale, intesa come causa generatrice dello spostamento dei termini ordinari di decadenza, piuttosto che sui provvedimenti successivi alla difficoltà stessa, ovvero la sospensione degli adempimenti e dei versamenti. In realtà la lettera della norma valorizza però gli effetti, da intendersi come operativa transustanziazione della causa.

Ad ogni modo, nella dilatazione della tempistica riguardante l'accertamento dell'annualità in scadenza, che prescinde del tutto dallo iato temporale della sospensione eccezionalmente disposta, non è possibile rinvenire **alcuna logica**.

Una disposizione che suscita perplessità

Peraltro, è la lettura della stessa Relazione tecnica al D.L. n. 18/2020 a suggerire l'abnormità della disposizione. Il commento all'art. 67, infatti, non solo rileva la mancanza di effetti negativi sul gettito, ma chiarisce che "alla luce del fatto che, nel periodo di sospensione dell'attività, il personale degli enti cui la norma si riferisce non fermerà interamente le lavorazioni in termini istruttori, anche attraverso le modalità di lavoro agile, che potranno essere riprese con piena operatività a valle del periodo di sospensione". A conferma delle indicazioni della citata relazione tecnica, la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 chiarisce che "la citata previsione normativa non sospende, né esclude, le attività degli Uffici, ma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento. Tuttavia, in questo periodo emergenziale gli uffici dell'Agenzia delle Entrate sono stati destinatari di istruzioni volte ad evitare lo svolgimento delle attività sopra indicate, al fine di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente".

Si concorda pienamente, dunque, con quanto asserito nel comunicato del 17 marzo 2020 dal CNDCEC,

unitamente a tutte le Associazioni sindacali di categoria, vale a dire che "la proroga di due anni dei termini di accertamento in favore degli enti impositori risulta **del tutto sproporzionata** rispetto ai brevissimi periodi di sospensione dei termini previsti in favore dei contribuenti".

Preme rilevare, a questo punto, che il problema è purtroppo a monte, ovvero nella disposizione contemplata dal comma 2 dell'art. 12 in vigore dal 2015, più che nel richiamo effettuatone da parte del D.L. n. 18/2020, rispetto al quale si può avanzare, invece, da un lato, una questione di sensibilità legata all'utilizzazione della stessa e, dall'altra, di applicabilità sostanziale, totale o parziale, rispetto allo specifico contesto in cui risulta essere collocata.

Il richiamo alla disposizione appena sopra riportata deve essere misurato nell'insieme dell'articolo in cui la stessa è inserita, vale a dire l'art. 67 del D.L. n. 18/2020. Il comma 1 dell'art. 67 prevede, infatti, la **sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020** dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Ininfluente, ai fini che qui ci occupano, le misure contenute nel secondo periodo del comma 1 nonché nel secondo e nel terzo comma.

Sul punto, si ritiene di aderire all'orientamento maturato da autorevole dottrina secondo cui l'intenzione dell'estensore del D.L. n. 18/2020 sia stata quella di **applicare solo il comma 2** dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, considerata anche la perfetta identità testuale riproposta nell'*incipit* del comma 4 dell'art. 67 del decreto Cura Italia.

Ebbene, il differimento riguarderebbe gli **accertamenti** relativi al periodo d'imposta 2015 (in scadenza alla fine del 2020), nonché, come rilevato dal documento di ricerca del CNDCEC del 18 marzo 2020, intitolato "Le novità del decreto sull'emergenza da Covid-19 (DL n. 18/2020 c.d. "Cura Italia")", le omesse dichiarazioni relative all'anno 2014, le cartelle conseguenti a controlli formali su dichiarazioni concernenti l'anno 2015 o gli omessi e ritardati versamenti derivanti da dichiarazioni relative all'anno 2016.

Si segnala che prestigiosi interpreti, invocando peraltro l'art. 12 delle Preleggi, ritengono che il richiamo all'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015, norma che peraltro non brilla per chiarezza, risulterebbe **concretamente inapplicabile**, rappresentando una sorta di indefinita e tautologica superfetazione del comma 1 dell'art. 67 del decreto. Si aggiunge, inoltre, che la circolare n. 6/E/2020 attesta anche che "il comma 4 del citato articolo 67 rinvia, inoltre, alle disposizioni presenti

nell'ordinamento che prevedono la proroga biennale dei termini di decadenza che scadono entro il 31 dicembre dell'anno in cui è intervenuta la sospensione", strizzando però erroneamente l'occhio alla sospensione indicata al precedente capoverso della circolare, ove si fa riferimento alla "sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento", mentre, come abbiamo visto, il riferimento corre alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti.

Sul punto, da ultimo, si registra l'intervento della Corte dei Conti che, con propriememorie del 25 marzo 2020 alla conversione in legge del DL n. 18/2020 (AS 1766), ha puntualmente eccepito che "la previsione del comma 4 risulta di non agevole interpretazione, non essendo chiaro se il legislatore abbia inteso richiamare unicamente il disposto del comma 1 del ricordato art. 12, il cui principio è stato sostanzialmente recepito al comma 1 dell'articolo in commento, oppure se, come è più probabile, abbia voluto riproporre il contenuto del comma 2 del medesimo art. 12", posto che "in quest'ultimo caso la norma entrerebbe in conflitto con l'enunciato "principio di corrispondenza", per effetto di una sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici ben più ampia della sospensione dei versamenti, nella circostanza non giustificata peraltro dalle difficoltà operative degli uffici, normalmente connesse con gli eventi sismici, che hanno ispirato la previsione del citato comma 2 dell'art. 12".

Pertanto, considerato che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti riguarda l'annualità (o le annualità) investite dall'evento eccezionale, mentre il differimento è relativo al periodo d'imposta di cui scadono i termini accertativi, la logica della norma sembra essere più quella di favorire la tempistica delle attività di competenza degli enti, celandola con un presunto riguardo nei confronti dei contribuenti, peraltro in parte già tutelati da altre specifiche misure e previsioni del decreto Cura Italia. Paradossalmente, quindi, avrebbe avuto maggior senso il richiamo del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. n. 159/2015 nel perimetro degli

articoli 60, 61 e 62 del decreto in oggetto.

Applicazione limitata

In ogni caso, comunque la si pensi, vale a dire tanto nell'ipotesi in cui si fosse provveduto ad effettuare il rimando appena delineato al comma 1 quanto se si valutasse applicabile ed efficace il richiamo all'art. 12 contenuto nel comma 4 dell'art. 67, D.L. n. 18/2020, si ritiene non debba sussistere alcun tipo di allungamento dei termini di accertamento per soggetti **esercenti attività d'impresa**, arte o professione con **fatturato superiore a 2 milioni di euro**, salvo non rientrino in altre specifiche attività economiche individuate dall'art. 8, comma 1, D.L. n. 9/2020 e dall'art. 61, comma 2, lettere da a) a q), D.L. n. 18/2020 (come chiarito altresì dalla risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020).

Infatti, il comma 2 dell'art. 12, come abbiamo evidenziato, lega il **differimento biennale** delle attività degli enti alla **sospensione degli adempimenti e dei versamenti, congiuntamente** e non alternativamente intesi. I soggetti economici con fatturato superiore a 2 milioni di euro beneficiano, a mente del comma 1 dell'art. 62 del decreto Cura Italia, solo della sospensione degli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, non potendo certo intendersi sospensione dei versamenti il beffardo differimento dal 16 al 20 marzo 2020 disposto dall'art. 60 del decreto.

Motivo per cui, quantomeno al momento, per tali soggetti non dovrebbe trovare applicazione alcun differimento biennale.

Una frase di **Bertolt Brecht** dice: "Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano occupati".

Ebbene, quando si tratta di accarezzare i principi che tendono a equilibrare gli interessi delle parti contrapposte nel rapporto tributario, tutelando sempre i sacrosanti diritti della parte più debole, ovvero il contribuente, l'interprete non deve mai avere paura di stare dalla parte del torto, posto che di tutte le cose sicure la più certa è senz'altro il **dubbio**.

Fisco

Credito IVA trimestrale

Nuovo modello IVA TR 2020: per il primo trimestre invio sospeso fino al 30 giugno

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello IVA TR 2020 per richiedere a rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA trimestrale. L'approvazione del nuovo modello nasce dalle modifiche apportate dal D.M. 27 agosto 2019, che ha innalzato le percentuali di compensazione per alcuni prodotti o gruppi di prodotti. Relativamente al credito IVA del primo trimestre 2020, il modello dovrebbe essere presentato entro il 30 aprile. Tuttavia, in considerazione della contingenza sanitaria che caratterizza il Paese, il decreto Cura Italia ha riconosciuto ai contribuenti più tempo: il modello potrà essere inviato - senza applicazione di sanzioni - entro il 30 giugno 2020.

Via libera dell'Agenzia delle Entrate al nuovo **modello IVA TR** per chiedere a rimborso o utilizzare il credito IVA trimestrale. Con provvedimento n. 144055/2020 del 26 marzo 2020, l'Agenzia ha approvato il nuovo modello **da utilizzare nel 2020** e le relative istruzioni, che vanno così a sostituire quello approvato con provvedimento del 19 marzo 2019.

Leggi anche Credito IVA trimestrale: aggiornato il modello IVA TR

L'approvazione del nuovo modello trova la sua *ratio* nella necessità di tener conto delle disposizioni recate dal D.M. 27 agosto 2019 del Ministro dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con il quale sono state **innalzate le percentuali di compensazione** di cui all'art. 34, D.P.R. n. 633/1972, per alcuni prodotti o gruppi di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto.

Produttori agricoli: regime speciale di determinazione dell'IVA

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del decreto IVA, per le cessioni di prodotti agricoli e ittici indicati nella tabella A, prima parte, effettuate dai produttori agricoli, la **detrazione IVA è forfetizzata** nella misura pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

In termini concreti, i produttori agricoli:

- all'atto della vendita dei prodotti indicati nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, applicano le aliquote IVA previste;
- all'atto della determinazione dell'imposta dovuta, in sede di liquidazione periodica, o dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle percentuali di compensazione calcolate sulle vendite dei prodotti venduti.

Venendo alle modifiche apportate dal D.M. 27 agosto 2019, l'art. 1 ha disposto che dal 1° gennaio 2019, le percentuali di compensazione sono stabilite per i seguenti **prodotti o gruppi di prodotti**, compresi nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

- prodotti di cui al numero 43) "legna da ardere in tonelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura» (v.d. 44.01): **6%**.

Si passa quindi dal 2% al 6%.

Nuovo modello TR

Il modello IVA TR 2020 deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'**eccedenza di imposta detraibile** di importo **superiore a 2.582,28 euro** e che intendono chiedere in tutto o in parte il **rimborso** di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in **compensazione** anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In altri termini, possono accedere ai **rimborsi annuali IVA** i soggetti che soddisfano i presupposti di cui all'art. 38-*bis*, comma 2, del decreto IVA, secondo cui è ammessa la richiesta di rimborso in relazione a periodi inferiori all'anno nelle ipotesi di cui all'art. 30, comma 2, lettere a), b) ed e):

- a) esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, commi 5, 6 e 7, nonché a norma dell'articolo 17-*ter*;
- b) effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-*bis* e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- e) quando si trova nelle condizioni previste dall'art. 17, comma 3, ossia si trova nello *status* di soggetto non redente,

nonché nel caso di:

- acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini dell'IVA;
- effettuazione di operazioni nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'art. 19, comma 3, lettera a-bis).

Credito IVA: rimborso o compensazione?

Identificate le fattispecie al ricorrere delle quali è possibile presentare il modello IVA TR, è utile procedere con la verifica delle due fattispecie relative al suo utilizzo.

Richiesta di rimborso

La richiesta di rimborso del credito IVA trimestrale non concorre alla formazione del limite annuo di 700.000 euro annui, previsto per i rimborsi in procedura semplificata e per le compensazioni orizzontali, in quanto i rimborsi trimestrali sono erogati su disposizione di pagamento dell'ufficio.

Nel **rigo TD6 del modello IVA TR** occorre indicare l'ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso.

Per quanto riguarda le modalità di **erogazione dei rimborsi**, l'art. 38-bis prevede:

- l'innalzamento a 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative;
 - b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Utilizzo in compensazione

In **alternativa** alla richiesta di rimborso, è possibile optare per l'utilizzo in compensazione orizzontale del credito trimestrale; è ovviamente consentito destinare parte del credito alla compensazione e parte al rimborso.

In tal caso nel **rigo TD7 del modello IVA TR** occorre indicare l'ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro.

Si evidenzia che l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito.

Presentazione del modello IVA TR 2020 nell'emergenza da Coronavirus

Il modello TR deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Pertanto, per quel che attiene il **primo trimestre 2020**, il modello deve essere presentato entro giovedì 30 aprile 2020.

Tuttavia, l'art. 62, comma 1, D.L. n. 18/2020 - **decreto Cura Italia** - sospende, per tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli **adempimenti**

tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel **periodo** compreso tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**.

Pertanto, i contribuenti che lo volessero, possono differire la presentazione del modello IVA TR 2020 in scadenza il 30 aprile 2020, e trasmetterlo **entro il 30 giugno 2020 senza** l'applicazione di **sanzioni**.

Fisco

Accertamento induttivo

Cassa in rosso: indice di ricavi non dichiarati anche per l'impresa individuale

di Valerio Moretti - Avvocato in Roma, Legalitax Studio legale e tributario

In tema di accertamento induttivo del reddito, la sussistenza di un ingiustificato saldo di cassa negativo legittima l'accertamento di maggiori ricavi almeno in misura pari al disavanzo. Tali considerazioni valgono per tutte le attività senza alcuna distinzione tra l'esercizio in forma societaria o individuale, considerato che - a prescindere dalla forma organizzativa utilizzata - sussiste una ingiustificata anomalia contabile che legittima la ripresa a tassazione. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7538 del 26 marzo 2020-

La vicenda trae origine da un **accertamento di tipo induttivo** con il quale venivano contestati maggiori ricavi, non fatturati né dichiarati, in presenza di un **saldo di cassa costantemente negativo** per numerosi periodi.

A seguito di impugnazione da parte del contribuente il Giudice di primo grado riteneva i saldi negativi non suscettibili di fondare una presunzione di maggiori ricavi non dichiarati.

La CTR, invece, uniformandosi all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, riformava parzialmente la decisione di prime cure. Innanzitutto, il collegio rilevava che, in presenza di un saldo negativo di cassa, era corretto presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al disavanzo. Tuttavia, la gestione di una **società di capitali** doveva necessariamente essere valutata diversamente rispetto ad un'impresa individuale.

L'imprenditore individuale, infatti, per assicurare il normale funzionamento dell'impresa era costretto ad effettuare anticipazioni di denaro, che contabilmente erano registrati solo come meri versamenti ed i prelevamenti di cassa. Sulla base di tali considerazioni i giudici di secondo grado, pur confermando la ripresa a tassazione, riducevano il reddito accertato induttivamente in misura del 30%.

L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dinanzi la Corte di Cassazione sulla base di due motivi. Il contribuente resisteva proponendo, altresì, ricorso incidentale.

La decisione della Cassazione

Con l'ordinanza n. 7538/2020, accogliendo uno dei motivi di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha ribadito che nell'ambito dell'accertamento induttivo, un **ingiustificato e ripetuto saldo negativo di cassa** integra un **elemento** che fa **presumere** l'esistenza di **ricavi non contabilizzati** in misura almeno pari al disavanzo. Tale circostanza, infatti, dimostra che sono state pagate spese con disponibilità non derivanti dai

ricavi registrati.

I giudici di legittimità hanno altresì precisato che l'attività imprenditoriale esercitata in **forma individuale non** costituisca un'**eccezione** rispetto alla gestione in forma societaria: sotto il profilo contabile, infatti, si tratta in entrambi i casi di un'anomalia in contrapposizione con i principi ragionieristici.

La Suprema Corte ha comunque ritenuto che la riduzione del 30% operata dalla CTR non fosse stata adeguatamente motivata. Per tale ragione, in relazione ai motivi reciprocamente accolti, la Corte di Cassazione rinviava a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale.

Alcune considerazioni

La sentenza offre lo spunto per alcune riflessioni.

Innanzitutto, l'accertamento induttivo si fonda su **presunzioni semplici** prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e il contribuente è onerato di fornire la prova contraria (Cass. civ., sez. trib., ordinanza n. 20709/2014).

Ciò premesso, occorre evidenziare che, nella decisione, i giudici di legittimità si sono limitati a condividere un pregresso e costante orientamento in tema di accertamento induttivo (Cass. civ., sez. trib., ordinanza n. 27041/2017; Cass. civ., sez. trib., sentenza n. 11988/2011; Cass. civ., sez. trib., sentenza n. 24509/2009; Cass. civ., sez. trib., sentenza n. 27585/2008).

Tuttavia, attesa la difesa e la particolare situazione dell'impresa individuale, poteva essere l'occasione per approfondire le ipotesi che potrebbero **concretamente giustificare** un saldo di cassa negativo.

Differentemente dalla società, infatti, nell'impresa individuale, soprattutto se riferita ad attività commerciali rivolte al "pubblico", c'è una costante **commistione** della **liquidità propria del titolare** con gli **incassi** effettuati.

Inoltre, non può escludersi che anche la tipologia di attività possa incidere in tal senso: da quanto sembra

dalla lettura della sentenza, l'impresa effettuava delle **anticipazioni monetarie** in favore dei propri clienti nei casi di vincite al lotto o superenalotto, nelle more della restituzione da parte dei Monopoli.

È evidente, quindi, che per simili circostanze, potrebbe

anche essere verosimile che non si trattasse di ricavi non dichiarati bensì semplicemente di uno **sfasamento** tra le anticipazioni effettuate dal titolare rispetto ai successivi incassi.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Comunicazioni emesse in seguito a controllo automatico: istituiti nuovi codici tributo

Istituiti dei nuovi codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15 del 26 marzo 2020 ha specificato che i suddetti codici sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell'importo complessivamente ivi richiesto. Inoltre sono indicati anche i codici tributo per il versamento spontaneo.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 15 del 26 marzo 2020 ha istituito dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Codici tributo per versamenti ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973:

- "933D" - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - RITENUTA OPERATA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO AL BENEFICIARIO DI **CANONI** O CORRISPETTIVI, RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE - ARTICOLO 4, COMMA 5, DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 - IMPOSTA

- "934D" - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - RITENUTA OPERATA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO AL BENEFICIARIO DI CANONI O CORRISPETTIVI, RELATIVI AI CONTRATTI DI **LOCAZIONE BREVE** - ARTICOLO 4, COMMA 5, DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 - INTERESSI

- "935D" - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - RITENUTA OPERATA ALL'ATTO DEL PAGAMENTO AL BENEFICIARIO DI CANONI O CORRISPETTIVI, RELATIVI AI CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVE - ARTICOLO 4, COMMA 5, DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50 - SANZIONI

In questi casi il codice tributo per **versamento spontaneo** è 1919

Codici tributo per versamenti ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973:

- "936D" - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO **DELL'OFFERTA CINEMATOGRAFICA** - ARTICOLO 18 - LEGGE 16 NOVEMBRE 2016, N. 220 - IMPOSTA;

- "937D" - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - **TAX CREDIT** PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CINEMATOGRAFICA - ARTICOLO 18 - LEGGE 16 NOVEMBRE 2016, N. 220 - INTERESSI

- "938D" - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - TAX CREDIT PER IL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA CINEMATOGRAFICA - ARTICOLO 18 - LEGGE 16 NOVEMBRE 2016, N. 220 - SANZIONI

In questi casi il codice tributo per **versamento spontaneo** è 6887

- "939D" - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE ALLE **FOB** IN RELAZIONE AI VERSAMENTI EFFETTUATI AL FUN - ARTICOLO 62, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - IMPOSTA

- "940D" - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE ALLE **FOB** IN RELAZIONE AI VERSAMENTI EFFETTUATI AL FUN - ARTICOLO 62, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - INTERESSI

- "941D" - ART. 36-BIS D.P.R. 600/73 - CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE ALLE **FOB** IN RELAZIONE AI VERSAMENTI EFFETTUATI AL FUN - ARTICOLO 62, COMMA 6, DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - SANZIONI

In questi casi il codice tributo per **versamento spontaneo** è 6983

I suddetti codici sono utilizzabili nell'eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una **quota dell'importo** complessivamente ivi richiesto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 26/03/2020, n. 15

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Credito IVA trimestrale: aggiornato il modello IVA TR

E' stato aggiornato il modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, per tenere conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 27 agosto 2019, con il quale sono state innalzate le percentuali di compensazione. Il provvedimento n. 144055 del 26 marzo 2020 dell'Agenzia delle Entrate

ha stabilito che il nuovo modello IVA TR sostituisce il precedente, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2020, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n. 144055 del 26 marzo 2020 riguardante l'approvazione del **modello IVA TR** per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

In particolare, l'Agenzia ha specificato che al fine di adeguare al quadro normativo attuale il modello IVA TR per la **richiesta di rimborso** o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019, si è reso necessario aggiornare il modello, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per tenere conto delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 27 agosto 2019, con il quale sono state innalzate le **percentuali di compensazione** per alcuni prodotti o gruppi di prodotti compresi nella tabella A, parte prima, allegata allo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

Di conseguenza con il nuovo provvedimento viene definito il **modello IVA TR** che sostituisce quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2019, a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del **credito IVA** relativo al primo trimestre dell'anno d'imposta 2020, da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La trasmissione deve avvenire **per via telematica**, direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati e deve avvenire secondo le specifiche tecniche.

In ogni caso vi è l'obbligo per i soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la **richiesta di rimborso** o di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale, redatta su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il nuovo provvedimento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 26/03/2020, n. 144055

L'ultimo deposito della Cassazione

Spese per la ristrutturazione degli immobili: deducibili al 5% anche se aventi carattere straordinario

In sede di determinazione del reddito di impresa, le spese sostenute per la manutenzione, la riparazione, la trasformazione e l'ammodernamento di beni strumentali, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo degli stessi. A tal fine, chiarisce la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7532 depositata il 26 marzo 2020, non assume rilevanza il carattere eccezionale di dette spese.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad una società un avviso di accertamento, per recuperare a tassazione le imposte evase, sul maggior reddito accertato. L'Ufficio, infatti, motivava la pretesa sul presupposto dell'ineducibilità degli ammortamenti per i costi di manutenzione degli immobili siti in due distinti Comuni, poiché ritenuti delle mere spese incrementative ed eccedenti il limite fissato dall'art. 102 TUIR.

Detto provvedimento veniva immediatamente impugnato innanzi alle Commissioni tributarie competenti che, in primo grado, ne accoglievano in parte le doglianze, ma in appello ritenevano legittima la pretesa fiscale. Avverso detta sentenza, la difesa della contribuente proponeva ricorso in Cassazione evidenziando tra i vari motivi la legittima applicazione dell'art. 102 TUIR al proprio caso.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 7532 depositata il 26 marzo 2020, ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente. In particolare, i giudici di legittimità conformandosi ad un consolidato orientamento (ex multis Cass 18810/2017), hanno asserito che in tema di determinazione del reddito di impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di beni strumentali, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 TUIR, indipendentemente dal carattere eccezionale delle stesse. Tale conclusione, prosegue la Corte, di fatto poggia su un consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui la citata disposizione normativa consente all'imprenditore di esercitare l'opzione tra la capitalizzazione delle spese incrementative, quale aumento del costo del bene ammortizzabile, o la deduzione immediata entro i limiti quantitativi prefissati; nello specifico deve trattarsi di

un importo non superiore al 5%, del costo complessivo dei beni ammortizzabili oppure una deduzione dell'eccedenza per quote costante nei cinque esercizi successivi. Risulta, quindi, del tutto errata l'interpretazione resa dall'Amministrazione finanziaria tale per cui le spese di manutenzione sostenute come nel caso di specie, a titolo di ristrutturazione degli immobili, dovevano essere obbligatoriamente imputate ad aumento dei costi dei beni ammortizzabili e dedotti con il meccanismo di cui all'art. 102 TUIR in quanto straordinarie e come tali di natura meramente incrementativa del valore dei beni. Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Fisco

Le FAQ del MEF

Bonus per locazione negozi escluso per i contratti di affitto di ramo d'azienda

Il credito d'imposta per botteghe e negozi previsto dal decreto Cura Italia si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali. È uno dei chiarimenti resi dal Ministero dell'Economia e delle finanze in risposta alle FAQ.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze pubblica sul proprio sito le risposte alle **FAQ** sul **decreto Cura Italia**.

Con riguardo alle norme fiscali, le risposte fornite dal MEF riguardano, in particolare, il **credito d'imposta per botteghe e negozi**, previsto dall'art. 65 del decreto Cura Italia.

Leggi anche

- Nuovo credito d'imposta per botteghe e negozi in cerca di una precisa identità

- Bonus per locazione negozi: il decreto Cura Italia dimentica artigiani e professionisti

A chi è applicabile il credito d'imposta?

Il decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Per poter beneficiare del credito d'imposta il locatario deve quindi:

- essere **titolare di un'attività economica**, di vendita di beni e servizi al pubblico, **oggetto di sospensione** in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;

- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l'attività, viene riconosciuto un **parziale ristoro dei costi** sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato.

Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).

In che modo si ottiene il credito d'imposta?

L'importo può essere utilizzato a partire **dal 25 marzo 2020** in compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus anche per contratti di affitto di ramo d'azienda?

Il credito d'imposta per botteghe e negozi si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo **esclusi** i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di **affitto di ramo d'azienda** o **altre forme contrattuali** che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.

Le altre risposte del MEF

Un'azienda avente un codice ATECO non esplicitamente menzionato nell'elenco dei codici indicati a titolo indicativo dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 18 marzo 2020, ma che rientra nei settori elencati dall'art. 61 del decreto Cura Italia e dall'art. 8, D.L. n. 9/2020, può rientrare comunque tra i beneficiari della norma?

Come chiarito nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 12/E, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO - come ulteriormente precisato anche con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020 - purché rientranti in una delle categorie economiche indicate.

Tra i versamenti sospesi e prorogati al 31 maggio sono inclusi anche quelli a carico del datore di lavoro

che sospende il versamento della retribuzione?

Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 - in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020.

Ciò premesso, con specifico riferimento alle **ritenute fiscali**, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.

Il decreto Cura Italia sospende anche i termini di legge previsti per la presentazione delle dichiarazioni di successione (un anno dalla morte)?

La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia, potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all'Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi.

Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall'art. 62 del decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato **entro il 30 giugno 2020**.

La sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi dal 2 marzo al 30 aprile si applica anche al personale delle Amministrazioni Locali?

Le amministrazioni locali non devono versare ritenute IRPEF e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività indicate nel decreto, per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, trasporti municipali o regionali, ecc.

È confermata la scadenza al 31 marzo degli obblighi di comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato e le CU?

Le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) erano già state prorogate al 31 marzo 2020 dal D.L. n. 9/2020 e quest'ultima scadenza è stata confermata dal D.L. n. 18/2020.

Il decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per le eventuali decadenze (ad esempio perdita dei benefici prima casa in caso di mancato riacquisto entro un anno o mancata alienazione entro un anno)?

Questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all'acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto).

È allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione.

Il decreto Cura Italia sospende i termini di legge previsti per la redazione degli inventari (tre mesi dall'accettazione con beneficio di inventario, ad esempio)?

No, ma il Codice Civile prevede espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Istruzioni INPS

Bonus 600 euro e voucher baby sitter: domanda con PIN semplificato

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

Via libera al PIN semplificato per accedere ad alcuni servizi INPS. Con le prime 8 cifre del PIN ordinario professionisti non iscritti agli ordini, collaboratori in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo e lavoratori agricoli possono chiedere l'indennità di 600 euro prevista dal decreto Cura Italia per il mese di marzo. Lo rende noto l'INPS con il messaggio n. 1381 del 2020. Semplificato anche la modalità di compilazione e di invio on line delle domande del bonus per i servizi di baby-sitting, ma non la procedura di registrazione sulla piattaforma Libretto di Famiglia.

Come preannunciato dal Presidente, **Pasquale Tridico**, l'INPS, con il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, ha rilasciato una procedura con PIN semplificato per la richiesta telematica del **bonus per i servizi di baby-sitting** e degli **indennizzi di 600 euro** per lavoratori **autonomi e partite IVA**, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, **artigiani e commercianti, stagionali** dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore **spettacolo** e lavoratori **agricoli**, previsti dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, il cosiddetto decreto Cura Italia.

L'obiettivo dell'Istituto è ridurre il più possibile gli spostamenti delle persone incentivando l'utilizzo dei servizi web.

Vediamo quali sono le prestazioni economiche "a richiesta semplificata" e cosa fare.

Prestazioni richiedibili con PIN semplificato

L'accesso ai servizi dell'INPS in modalità semplificata è ammessa solo con riferimento alle seguenti domande di prestazione previste del decreto legge n. 18/2020:

Indennità per i **professionisti e i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** iscritti alla Gestione separata dell'INPS (articolo 27, nel limite di spesa di 203,4 milioni di euro)

A tale indennità possono accedere:

- i **liberi professionisti con partita IVA** attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla **Gestione separata dell'INPS**;

- i **collaboratori coordinati e continuativi** con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Tali lavoratori non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

ordinistici iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie.

Indennità per i **lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO** (articolo 28, nel limite di spesa di 2.160 milioni di euro)

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- **Artigiani**

- **Commercianti**

- **Coltivatori diretti, coloni e mezzadri**

I lavoratori non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Indennità per i **lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** (articolo 29, nel limite di spesa di 103,8 milioni di euro)

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il **rapporto di lavoro** nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Indennità per i **lavoratori del settore agricolo** (articolo 30 nel limite di spesa di 396 milioni di euro)

Spetta agli **operai agricoli a tempo determinato** e alle altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente.

Indennità per i **lavoratori dello spettacolo (articolo 38 nel limite di spesa di 48,6 milioni di euro)**

A questa indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;

N.B. L'indennità non spetta ai liberi professionisti

· che abbiano prodotto nel medesimo anno un **reddito non superiore a 50.000 euro**.

Tali lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Tutte le indennità elencate sono erogabili nella misura **pari a 600 euro** solo per il **mele di marzo 2020**, non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

Per averne diritto i lavoratori non devono essere titolari di una pensione diretta.

Bonus per i servizi di baby-sitting (articolo 23)

In alternativa al congedo parentale straordinario per i figli di età non superiore ai 12 anni, è prevista la possibilità di fruire di un bonus per i servizi di baby-sitting, **nel limite massimo complessivo di 600 euro**. Il bonus spetta per un importo **fino a 1.000 euro** complessivi anche ai lavoratori **dipendenti del settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché al personale del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il bonus viene erogato mediante il Libretto Famiglia.

Leggi anche Bonus baby sitter per dipendenti e professionisti: come chiederlo

Procedura semplificata

Tutti questi lavoratori (messaggio n. 1381/2020) possono ora compilare e inviare le domande di prestazione o servizio inserendo **solo la prima parte del PIN**, ricevuto via SMS o e-mail e richiesto:

- sul **sito istituzionale dell'INPS**, all'indirizzo www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
- tramite **Contact Center**, chiamando il numero verde

803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Le **prime 8 cifre del PIN** consentiranno l'autenticazione necessaria per la compilazione e l'invio della domanda on line.

Se non si riceve la prima parte del PIN entro 12 ore dalla richiesta è possibile chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Una particolarità è prevista per il **bonus per i servizi di baby-sitting**. In questo caso, se la domanda viene inoltrata con il PIN semplificato, il lavoratore deve comunque procurarsi anche la seconda parte del PIN per la registrazione sulla **piattaforma Libretto di Famiglia** e l'appropriazione telematica del bonus.

E chi è in possesso delle vecchie credenziali?

Chi è in possesso di

- PIN dispositivo rilasciato dall'Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
 - SPID di livello 2 o superiore;
 - Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
 - Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- potrà utilizzarle anche per l'inoltro delle domande di prestazione prima elencate.

Novità: in arrivo il PIN dispositivo con riconoscimento a distanza

L'INPS, con il messaggio n. 1381/2020 infine avverte che sta per rilasciare una **nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza**.

La procedura sarà gestita dal Contact Center e consentirà di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN ordinariamente spediti tramite il servizio postale.

Lavoro e Previdenza

Per i sostituti d'imposta

CU autonomi: compilazione e trasmissione entro il 31 marzo 2020

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Dopo la proroga prevista dal decreto Cura Italia si avvicina la data per l'invio della Certificazione Unica 2020. Per i compensi erogati ai collaboratori occasionali, entro il 31 marzo 2020, i sostituti d'imposta sono infatti obbligati a trasmettere, per via telematica, la CU con riferimento al periodo d'imposta 2019. Inoltre, nel caso in cui il soggetto prestatore abbia percepito, nel medesimo periodo d'imposta, compensi per un importo superiore a 5.000 euro lorde, scattano gli obblighi previdenziali di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il committente sostituto d'imposta è obbligato ad operare le relative ritenute, che vanno anch'esse certificate. Quali sono le corrette modalità di compilazione?

E' prevista per il 31 marzo 2020, per effetto della proroga del decreto Cura Italia, la scadenza del termine per la trasmissione telematica della **Certificazione Unica (CU)** da parte dei sostituti d'imposta con riferimento al **periodo d'imposta 2019**, non soltanto per i redditi erogati ai lavoratori dipendenti e parasubordinati, ma anche per i compensi erogati ai **collaboratori occasionali** nel corso del medesimo periodo d'imposta.

La medesima Certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello sintetico entro il prossimo 1° aprile.

Leggi anche

Certificazione dei compensi occasionali

I soggetti che, nel corso del periodo di imposta 2019, hanno percepito redditi da lavoro autonomo occasionale devono ricevere dai propri committenti la Certificazione Unica.

Inoltre, nel caso in cui il soggetto prestatore abbia percepito, nel medesimo periodo d'imposta, compensi per un importo **superiore a 5.000 euro lorde**, scattano gli **obblighi previdenziali** di iscrizione alla Gestione Separata INPS e il committente sostituto d'imposta è obbligato ad operare le relative ritenute, che vanno anch'esse certificate.

L'art. 2222 del codice civile, che riguarda il contratto d'opera, definisce lavoratore autonomo occasionale "chi si obbliga a compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente ed in via del tutto occasionale"

Deve trattarsi, quindi, di un'attività non continuativa nel tempo, svolta senza subordinazione e con lavoro prevalentemente proprio.

Certificazione unica nel lavoro autonomo occasionale

Ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, i redditi da lavoro autonomo occasionale sono fiscalmente classificati fra i "**redditi diversi**".

L'articolo 71, comma 2, del TUIR dispone che l'imponibile è ricavato per differenza tra:

- l'ammontare percepito nel periodo d'imposta e
- le spese sostenute per la loro produzione.

Nella compilazione della Certificazione Unica occorre individuare innanzitutto la **causale** della **tipologia di somma corrisposta**, scegliendo la classificazione in base ai codici disponibili:

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

DATI RELATIVI ALLE
SOMME EROGATE

TIPOLOGIA REDDITUALE

Causale
1

Tabella causali modello CU lavoro autonomo occasionale

| Descrizione | Causale modello CU |
|---|--------------------|
| Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell'esercizio di arte o professione abituale | A |
| Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente | M |
| Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere | M1 |
| Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata | O |
| Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata | O1 |

Le **causali O e O1** sono riferite ai soggetti percipienti con più di 65 anni che hanno esercitato la facoltà di non iscrizione alla Gestione Separata INPS lavoratori autonomi.

Pertanto, la causale di riferimento, per le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, deve essere la **lettera M** anche nel caso in cui il reddito del lavoratore autonomo sia stato assoggettato a contribuzione INPS.

Compilazione dei campi nei dati fiscali del modello CU

Tra i dati fiscali della certificazione occorre indicare l'ammontare lordo corrisposto (al punto 4), l'imponibile (al punto 8) e le ritenute d'acconto trattenute (al punto 9).

Si evidenzia però che al superamento della **soglia di 5.000 euro annui**, considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali, il lavoratore autonomo è assoggettato a **contribuzione INPS** e occorre compilare anche la parte della certificazione dedicata ai dati previdenziali.

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai committenti occasionali il superamento

della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione Separata.

Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese.

Reddito imponibile previdenziale

L'imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese addebitate al committente e risultanti nella ricevuta, che dovranno essere indicate nel punto 20 della certificazione.

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo al **sostituto d'imposta committente**, che deve eseguire il pagamento entro il **16 del mese successivo** a quello di effettiva corresponsione del compenso.

Immagine2.jpg

Nel **punto 29** - Codice fiscale - indicare il codice fiscale dell'Ente previdenziale.

Nel **punto 30** - Denominazione Ente previdenziale

- indicare la denominazione dell'Ente previdenziale.

Al **punto 32** - Codice Azienda - indicare il codice dell'azienda eventualmente attribuito dall'Ente previdenziale.

Nel **punto 33** - Categoria - indicare la categoria di appartenenza dell'iscritto all'Ente.

Nei **punti 34 e 35** indicare l'importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice "C", nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici "M", "M1" e "V".

Nel **punto 38** - Contributi dovuti - indicare il totale dei contributi dovuti all'Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel **punto 39** - Contributi versati - indicare il totale dei contributi effettivamente versati dal sostituto d'imposta all'Ente previdenziale competente.

Le ritenute previdenziali impattano per 1/3 del compenso sul prestatore d'opera, che si vede decurtare una parte del proprio compenso. Per i restanti 2/3 gli oneri previdenziali sono a carico del committente.

Sanzioni

Il termine di scadenza fissato al 31 marzo 2020 è da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica relativa ai **lavoratori dipendenti e assimilati**, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel modello 730/2020 precompilato. Le Certificazioni Uniche 2020 relative ai **lavoratori autonomi**, invece, possono essere inviate anche oltre tale termine, ma comunque il termine di scadenza fissato per il modello 770/2020, senza l'aggravio di alcuna sanzione.

L'omessa, **tardiva o errata trasmissione** della CU 2020 è punita con una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione con il limite massimo di 50.000 euro;

Nessuna sanzione è invece prevista nel caso in cui la **certificazione unica errata**, sia corretta e ritrasmessa entro i 5 giorni successivi alla scadenza. Qualora la correzione invece avvenga entro 60 giorni, le sanzioni sono ridotte di 1/3 e quindi pari ad euro 33,33, per singola certificazione, entro il limite massimo di 20.000 euro.

Lavoro e Previdenza

Ambito di applicazione

Cura Italia: divieto di licenziamento con qualche dubbio

di Luciano Racchi - Avvocato, Legalitax studio legale tributario

Con una norma “a termine”, di tutela occupazionale generale, rivolta a tutti i datori di lavoro a prescindere dall'entità della forza lavoro occupata, il decreto Cura Italia vieta, fino al 18 maggio 2020, i licenziamenti per ragioni oggettive. La disposizione, immediatamente vigente, solleva tuttavia alcuni dubbi rilevanti in ordine al perimetro soggettivo e oggettivo. Con specifico riguardo all'ambito di operatività dei licenziamenti individuali, l'esplicita indicazione che il divieto di licenziare riguarda solo il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo escluderebbe dal divieto il licenziamento per superamento del diritto alla conservazione del posto in caso di malattia; dovrebbe invece considerarsi incluso nel divieto il licenziamento per impossibilità della prestazione conseguita alla sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente

Per 60 giorni, **fino al 18 maggio 2020**, sono **vietati i licenziamenti** per ragioni oggettive: lo prevede il decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), che, all'art. 46, introduce una norma “a termine”, di tutela occupazionale generale, rivolta a tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla entità della forza lavoro occupata.

La medesima disposizione, poi, ma con riferimento ai soli datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, dispone anche, per lo stesso periodo di tempo:

- la preclusione del ricorso alle procedure di esame congiunto prodromiche al licenziamento collettivo per riduzione di personale (legge n. 223/1991),
- la sospensione di quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non concluse alla data di entrata in vigore del decreto.

La norma e le sue criticità

La disposizione, che presenta alcune criticità interpretative, espressamente prevede:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 marzo 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti [occupati, N.d.A.], non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604. “.

Una **prima questione** riguarda l'ambito oggettivo circa gli effetti delle procedure di esame congiunto *ex lege* n. 223/1991 esaurite prima del 18 marzo 2020, ossia con riguardo ai licenziamenti che, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, all'esito di tali procedure legittimamente concluse, non siano ancora stati effettuati.

La norma non lo afferma esplicitamente, sembrerebbe però che la *ratio* della preclusione di dare inizio, ovvero dell'obbligo di sospendere, le procedure (non concluse) nei 60 giorni successivi al 23 febbraio

risieda nella volontà del legislatore di procrastinare a data ulteriormente successiva i licenziamenti che ne seguiranno.

Applicando la medesima *ratio*, dovrebbe conseguire che dal 18 marzo al 18 maggio 2020 non si possa procedere a **licenziamenti collettivi** (la comunicazione di recesso essendo atto esclusivamente datoriale successivo e non compreso nella procedura di esame congiunto) in esito a procedure *ex lege* n. 223/1991 pur portate legittimamente a compimento.

Altra questione concerne l'**ambito di operatività dei licenziamenti individuali**.

L'esplicita indicazione, nella norma, che il divieto di licenziare riguarda solo il recesso dal rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo (art. 3 della legge n. 604/1966) escluderebbe, dall'ambito oggettivo del divieto, il licenziamento per **superamento del diritto alla conservazione del posto** in caso di **malattia** che, per giurisprudenza costante, prescinde da ogni valutazione di incidenza della malattia sull'organizzazione di impresa e può essere attuato, ai sensi dell'art. 2110 c.c., per mera conseguenza del superamento (per così dire, “aritmetico”) del **termine di comportamento** (somma delle giornate di malattia certificata) previsto da CCNL.

Dovrebbe invece considerarsi incluso nel divieto, sempre alla stregua della sua definizione giurisprudenziale, il licenziamento per **impossibilità della prestazione** conseguita alla **sopravvenuta inidoneità fisica del dipendente** che non prescinde dalla valutazione della effettiva incidenza, in termini di possibilità rioccupazionale, nella organizzazione di impresa datoriale e, per questa ragione, è incluso nella fattispecie definita dall'art. 3 della legge n. 604/1966.

Due fattispecie, queste ultime, tra loro di fatto similari, quanto a condizioni soggettive di fatto in cui versa il lavoratore che ne è interessato, che appaiono, però, ben diversamente trattate dall'art. 46 del decreto Cura Italia.

Sono certamente **esclusi dal divieto** i licenziamenti motivati da **colpa del lavoratore** e quelli per **mancato superamento del periodo di prova**.

Sotto il profilo dell'ambito soggettivo, il riferimento espresso all'art. 3 della legge n. 604/1966 esclude, invece, che il divieto di licenziamento individuale si applichi ai **dirigenti** (che, invece, un po' paradossalmente, godrebbero degli effetti preclusivi/sospensivi delle procedure di licenziamento collettivo). Anche in questo caso è infatti pacifico e del tutto consolidato, oltre che unanime, l'orientamento che esclude questa categoria legale di lavoratori dall'applicazione delle norme vincolistiche e dalle definizioni di giustificato motivo (oggettivo e soggettivo) di cui all'art. 3 della legge n. 604/1966.

Anche in questo caso, l'esclusione dal divieto di licenziamento di un'ampia platea di lavoratori dipendenti, quali sono i dirigenti, categoria diffusa anche in posizioni non sempre di vertice, specie in organizzazioni imprenditoriali complesse, non sembra ragionevole

proprio alla stregua del rilievo delle generali ragioni di tutela dalla disoccupazione che certamente hanno mosso il legislatore di emergenza.

Gli effetti della violazione del divieto

Infine, quanto agli effetti della violazione del divieto, l'art. 46 dispone che, nell'arco temporale considerato dalla norma il datore di lavoro (qualunque datore di lavoro) "non può recedere".

Il **recesso** dal rapporto di lavoro ciò nonostante disposto si porrebbe, così, puramente e semplicemente, in violazione di norma imperativa e sarebbe, perciò, non illegittimo (categoria che presuppone la rilevanza, nel merito, della insussistenza del giustificato motivo, con conseguenze che non sempre e non necessariamente implicano la reintegrazione del lavoratore in servizio) ma **semplicemente nullo**.

Ad esso dovrebbe conseguire la **tutela reintegratoria e risarcitoria piena** di cui al comma 1 dell'art. 18, legge n. 300/1970.

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Cura Italia: chiarimenti e precisazioni sulle misure a sostegno delle famiglie

Nella circolare n. 3 del 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indica alcune precisazioni riguardo le misure adottate dal Governo, con il decreto Cura Italia, a sostegno delle famiglie che si trovano in difficoltà a seguito dell'emergenza sanitaria per il contrasto all'epidemia da Coronavirus. Le indicazioni fornite dal dicastero riguardano i permessi aggiuntivi spettanti ai soggetti disabili o ai loro c.d. caregivers, la possibilità di allungare il congedo parentale o di fruire del bonus baby sitting.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. n3 del 26 marzo 2020, si sofferma a fornire chiarimenti sulle misure introdotte dal decreto Cura Italia a sostegno all'economia e alle famiglie dovute all'emergenza da COVID-19.

Permessi aggiuntivi ex L. n. 104/92

I giorni di permessi ex lege 104/92 spettano in numero di 3 al mese: per i mesi di marzo e di aprile 2020, i lavoratori che assistono una persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverata a tempo pieno, e quelli a cui è riconosciuta una disabilità grave possono fruire, per i mesi di marzo e aprile 2020, di complessivi 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.

Possono usufruire di tali ulteriori permessi:

- Genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno;
- Coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno.

Lavoratori con disabilità grave

E' prevista la possibilità di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 per le seguenti categorie di lavoratori:

- Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992;
- Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione.

L'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero.

Diritto al lavoro agile

Fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, "il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni" in modo tale da limitare la presenza di personale negli uffici e a prescindere dagli accordi individuali già stipulati.

Nel caso in cui il lavoro agile non possa essere adottato, "le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva".

Escluse anche queste possibilità, il personale potrà essere esentato dal servizio.

Congedi parentali per i genitori

I genitori con figli di fino a 12 anni di età hanno diritto, a decorrere dal 5 marzo e per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per un periodo continuativo o frazionato, ad un congedo di complessivi 15 giorni per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 % della retribuzione. Si tratta, pertanto di un congedo che può sostituire, anche con effetto retroattivo a decorrere dal 5 marzo, l'eventuale congedo parentale non retribuito già in godimento.

Tale congedo parentale può essere fruito, alternativamente, da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni complessivi.

I lavoratori con figli di età compresa fra 12 e 16 anni possono usufruire di un congedo non retribuito.

In alternativa a queste agevolazioni, sempre con effetto dal 5 marzo e per lo stesso periodo di sospensione dell'attività scolastica, per gli stessi lavoratori beneficiari come sopra individuati è prevista la possibilità alternativa di optare per la corresponsione di un bonus fino a € 600 per l'acquisto di servizi di baby-sitting.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Ispettorato del Lavoro

Cura Italia: sospensione e proroga dei termini di licenziamenti e altre attività istituzionali

Nella nota n. 2211 del 2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro recepisce le sospensioni e le proroghe delle attività istituzionalmente svolte previste dal decreto Cura Italia a fronte dell'emergenza da Coronavirus che il nostro Paese sta affrontando. Si tratta dei nuovi termini indicati per i licenziamenti individuali e collettivi, le misure vigenti in materia di giustizia civile e penale e la sospensione delle misure di condizionalità per l'accesso al Reddito di cittadinanza e alle altre misure di sostegno al reddito.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 2211 del 26 marzo 2020, fornisce le prime indicazioni operative in relazione alle norme che incidono sulle ordinariamente svolte.

Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

Non possono essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 e per i sessanta giorni successivi e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Misure in materia di giustizia civile e penale

Si prevede il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli Uffici giudiziari e la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto fino al 15 aprile 2020.

In particolare:

- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020;
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Sospensione termini

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Sono sospesi o differiti tutti i termini dei procedimenti amministrativi in carico all'INL dal 23 febbraio al 15 aprile fra i quali:

- termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981 con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;
- termine per la trattazione dei ricorsi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nonché degli artt. 12, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004;
- termine per la trattazione del ricorso ex art. 16 D.P.R. n. 1124/1965;
- termine per la verifica degli adempimenti di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all'art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere "formale";
- termine di avvio dell'inchiesta infortuni di cui all'art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l'infortunio sia mortale.

Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo

Il termine di 7 giorni per la convocazione delle parti è sospeso dal 23 febbraio sino al 15 aprile.

Gli Uffici devono trasmettere le convocazioni relative alle istanze di cui sopra solo a decorrere dal prossimo 15 aprile secondo una programmazione che consenta di osservare l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

Sospensione delle misure di condizionalità

Per due mesi a partire dal 17 marzo, al fine di limitare gli spostamenti, sono sospese, senza pregiudizio per la fruizione dei benefici, le misure di condizionalità imposte:

- ai percettori del reddito di cittadinanza (quali, ad esempio, l'ottemperanza alla convocazione presso i servizi sociali o presso i servizi del lavoro: termini ex artt. 4 e 9 del D.L. n. 4/2019);
- ai percettori di Naspi e DisCOLL (sospensione obblighi di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 22/2015);
- beneficiari di misure di integrazione a reddito (sospensione obblighi di cui agli artt. 8 e 24 bis del D.Lgs. n. 148/2015).

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Ministero dell'Interno

Coronavirus: arriva la quarta

versione del modello di autodichiarazione

Il Ministero dell'Interno ha provveduto ad aggiornare nuovamente, per la quarta volta, il modello di autodichiarazione da utilizzare per gli spostamenti da parte dei cittadini e valido su tutto il territorio nazionale. La nuova versione si è resa necessaria per recepire le disposizioni del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020.

E' stato nuovamente aggiornato e reso disponibile, sul sito del Ministero dell'Interno, il nuovo modello di **autodichiarazione** per gli spostamenti dei cittadini all'interno di tutto il territorio nazionale, modificato sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020.

Nel documento, da compilare, firmare e consegnare in caso di controllo, bisogna dichiarare di non essere sottoposti alla misura della quarantena né di essere risultati positivi al **Coronavirus**. E' inoltre necessario affermare di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna e adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge riguardo le limitazioni alla possibilità di spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale.

E' possibile spostarsi:

- all'interno del comune, per brevi distanze, per motivi di lavoro, per una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, esecuzione di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obbligo di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero e altri motivi particolari. Occorre dichiarare anche di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte dai presidenti delle Regioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Interno, modello di autodichiarazione 26/03/2020

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Cura Italia: modalità semplificate di richiesta del PIN per indennità autonomi

L'INPS, con il messaggio n. 1381 del 2020, comunica

che è disponibile, sul proprio portale online, una procedura semplificata per consentire ai soggetti interessati di ottenere immediatamente le credenziali per presentare le domande di erogazione dell'indennità una tantum introdotta dal Decreto Cura Italia. Il beneficio, per l'importo di 600 euro, spetta per il mese di marzo ai lavoratori autonomi iscritti all'AGO o alla Gestione separata INPS, previa istanza da inoltrare tramite il portale dell'Istituto.

E' stato pubblicato dall'INPS il messaggio n. 1381 del 26 marzo 2020, con cui l'Istituto recepisce quanto disposto dalle misure introdotte dal decreto Cura Italia a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese individuali, che saranno accessibili esclusivamente in modalità telematica.

L'accesso ai servizi online dell'INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

- PIN dispositivo rilasciato dall'Inps;
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l'inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.

L'Istituto avvisa inoltre che provvederà nei prossimi giorni al rilascio di una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.

Modalità di accesso semplificate

Al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso alle prestazioni economiche e agli altri servizi individuali con modalità interamente telematiche, l'Istituto ha messo in atto un duplice intervento rivolto a:

- semplificare la modalità di compilazione e invio online per alcune delle domande di prestazione per l'emergenza Coronavirus (ex D.L. n. 18/2020);
- apprestare una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite riconoscimento a distanza.

Istanza indennità partite iva

L'accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata soltanto per l'accesso alle seguenti prestazioni per emergenza Coronavirus:

- indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli

stabilimenti termali;

- indennità lavoratori del settore agricolo;
- indennità lavoratori dello spettacolo;
- bonus per i servizi di baby-sitting.

Per l'accesso a tali procedure, la richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per la compilazione e l'invio della domanda on line per le sole prestazioni sopra individuate.

Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 26/03/2019, n. 1381

Lavoro e Previdenza

Circolare INAIL

Danno biologico da infortunio o malattia professionale: rivalutazione annuale dall'1 luglio 2019

Nella circolare n. 9 del 2020, l'INAIL provvede alla rivalutazione automatica annuale delle prestazioni economiche spettanti a titolo di indennizzo del danno biologico derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

L'INAIL, con la circolare n. 9 del 26 marzo 2020, provvede alla rivalutazione automatica su base annua delle prestazioni economiche erogate a titolo di indennizzo del **danno biologico** derivante da infortunio sul lavoro o malattia professionale, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente.

Tabella di indennizzo

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali 23 aprile 2019, n. 45 è stata approvata la nuova "Tabella di indennizzo del danno biologico in capitale", che sostituisce quella prevista ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2000 e trova applicazione per gli **infortuni** verificatisi e le **malattie professionali** denunciate dal 1° gennaio 2019, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1 commi 1121-1126.

Si tratta di una tabella unica, senza distinzione di genere e i relativi valori capitali, riferiti al grado di menomazione dell'integrità psicofisica dal 6% al 15% e all'età? dell'infortunato e del tecnopatico, sono comprensivi dei citati aumenti straordinari e vengono rivalutati annualmente, secondo i meccanismi previsti dalla legge di stabilità 2016, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento.

Incremento ratei di rendita

Per i ratei di rendita maturati a decorrere dal 1° luglio 2019, l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che ristora il danno biologico in aggiunta all'incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018. I predetti importi sono stati corrisposti con il rateo di rendita del mese di marzo 2020.

In merito agli **indennizzi in capitale**, l'incremento dovuto a titolo di rivalutazione, si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2019.

Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019 (data provvedimento) relativi a eventi lesivi antecedenti al 1° gennaio 2019 e quindi non rientranti nelle disposizioni di legge afferenti alla vigente tabella, l'incremento si applica sull'importo complessivo in base alla precedente tabella di indennizzo del **danno biologico** (decreto ministeriale 12 luglio 2000), maggiorato della percentuale del 16,25% relativa ai precedenti aumenti straordinari nonché? all'incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.

Con riferimento, invece, agli indennizzi in capitale liquidati dal 1° luglio 2019 (data provvedimento) relativi a eventi lesivi dal 1° gennaio 2019, per i quali trova applicazione la vigente tabella del danno biologico in capitale⁵, ai sensi della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'incremento si applica sull'importo del valore capitale corrispondente al grado di menomazione dell'integrità psicofisica e all'età? dell'infortunato/tecnopatico, comprensivo di aumenti straordinari, nonché? all'incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 26/03/2020, n. 9

Lavoro e Previdenza

Ministero dell'Interno

Coronavirus: sospensione procedimenti e proroga certificazioni al 15 giugno

Con la nota n. 23308 del 2020, il Ministero dell'Interno dispone, ai sensi del decreto n. 18 del 2020, denominato **Cura Italia**, la sospensione di tutti i procedimenti amministrativi e la proroga dei termini di scadenza di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi fino al 15 giugno 2020.

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato la nota prot. n. 23308 del 26 marzo 2020, con cui da applicazione alle novità previste dal decreto **Cura Italia** riguardo la durata dei procedimenti amministrativi e la validità delle autorizzazioni di polizia.

Sospensione procedimenti amministrativi

Nel computo dei termini per i **procedimenti amministrativi pendenti** alla data del 23 febbraio 2020 o avviati successivamente a tale data non si tiene conto del periodo intercorrente tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Sarà data in ogni caso priorità alle pratiche reputate urgenti. Sono inoltre prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Atti amministrativi a scadenza

Tutti i certificati, **attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi**, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Anche tutti i permessi di soggiorno in scadenza sono prorogati al 15 giugno 2020 e dovranno essere rinnovati dopo tale data.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

DURC: validità prorogata fino al 15 giugno 2020

Nel decreto **Cura Italia**, è stata prevista la sospensione delle domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa e nel contempo la proroga della validità dei DURC già emessi fino al 15 giugno

2020. L'Istituto, nel recepire tali disposizioni, fornisce, con il messaggio n. 1374 del 2020, chiarimenti sui termini di decorrenza e per la gestione dell'istruttoria da eseguire in caso di irregolarità contributiva del richiedente il DURC online.

L'INPS, con il messaggio n. 1374 del 26 marzo 2020, recepisce le disposizioni del decreto **Cura Italia** con riferimento alle domande di rateazione dei **debiti contributivi in fase amministrativa**.

Con riguardo alle rateazioni già concesse ovvero in corso di definizione, sono sospesi i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Sono sospesi, pertanto, i pagamenti di tutte le rate, compresa la prima, la cui scadenza per il versamento rientra nell'arco temporale della sospensione. Laddove la sospensione interessi la prima delle rate accordate (rata contante), il piano di ammortamento rimarrà nello stato "emesso" fino al pagamento in unica soluzione di tutte le rate, compresa la prima, interessate dalla sospensione. In proposito si precisa che l'assenza di pagamento non rileva ai fini della verifica della regolarità contributiva.

Gestione della verifica della regolarità contributiva

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità **fino al 15 giugno 2020**. Il **Documento Unico di regolarità contributiva (DURC)** che riporti nel campo "scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di **"Richiesta regolarità"** che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'Inps e dall'Inail per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

Le situazioni che possono verificarsi alternativamente sono le seguenti:

A) Il Durc On Line è ancora disponibile sul portale e potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell'interessato ovvero dei richiedenti.

B) Il Durc On Line che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, avendo una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, non è più disponibile sul sistema alla data della richiesta: il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente (e ai richiedenti "accodati") la formazione dell'esito stesso (appare evidente che non

sarà necessaria alcuna attività da parte degli operatori).

Istruttoria per irregolarità

Nell'ipotesi in cui il sistema evidenzia la presenza di irregolarità, l'istruttoria dovrà avvenire con verifica dei pagamenti dovuti fino al 31 agosto 2019: per le richieste di **regolarità contributiva** pervenute dal 17 marzo 2020 al 15 aprile 2020 compreso, per le quali sia necessario attivare l'istruttoria e notificare all'interessato l'invito a regolarizzare, le Strutture territoriali dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data.

Con riguardo ai soggetti che hanno iniziato l'attività in data successiva al 31 agosto 2019, la definizione dell'istruttoria, dovendo fare riferimento alla situazione debitoria alla data del 31 agosto 2019, si concluderà sempre con un esito di regolarità.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 25/03/2020, n. 1374

Bilancio

Emergenza Coronavirus

Relazione unitaria del sindaco-revisore: nano imprese e analisi della continuità aziendale

di Giovanni Petruzzellis - Dottore commercialista in Roma

Il CNDCEC ha pubblicato il documento sulla relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti al bilancio 2019. Il documento si adegua alle novità normative relative agli incarichi nelle nano-imprese e fornisce alcune indicazioni operative sulla gestione dell'emergenza da Coronavirus. Tra queste si conferma la necessità di fare opportune valutazioni su eventi e circostanze che, nei primi mesi del 2020, potrebbero mettere in dubbio il presupposto della continuità aziendale. Per le nomine nelle nano-imprese, effettuate alla fine dello scorso anno, si conferma la necessità di sottoporre a revisione anche il bilancio 2019.

Sul sito del CNDCEC è stato pubblicato il documento "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti".

L'aggiornamento del documento, giunto alla quarta edizione, tiene conto delle novità che stanno caratterizzando le attività di controllo sul **bilancio 2019** e, in particolare, la necessità di gestire il primo incarico nelle **nano-imprese** e le circostanze legate all'emergenza **Coronavirus**.

Modello di relazione unitaria

Il modello conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, pertanto, una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate. In questo modo, spiega il CNDCEC, è possibile esprimere al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza, sia di revisione legale del bilancio.

Il modello di relazione unitaria mantiene quindi l'ordine espositivo delle precedenti edizioni che vede come prima sezione la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (parti B2 e B3).

In considerazione delle difficoltà operative legate alla diffusione pandemica del COVID-19 e dei provvedimenti normativi restrittivi che condizionano la libera circolazione delle persone, il documento rileva che, in via eccezionale, la **relazione del collegio sindacale** al bilancio di esercizio 2019, anche in caso di approvazione non unanime, può essere **sottoscritta** solo dal **presidente**, a nome del collegio, dando evidenza di tale circostanza. La sottoscrizione potrà avvenire tramite firma elettronica qualificata sulla relazione da inviare dalla casella PEC del Presidente del Collegio sindacale a quella della società.

Qualora uno dei sindaci sia dissenziente sul **contenuto della relazione**, la stessa dovrà essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del collegio sindacale. Il dissenso del sindaco-revisore dovrà quindi essere riportato in un apposito paragrafo della sezione "Giudizio" della relazione.

Analisi della continuità aziendale

Nel documento è poi presente una parte dedicata alle società che presentano dubbi significativi sulla continuità aziendale, con particolare riferimento alle **criticità** legate alla diffusione del **Coronavirus** (COVID-19). Al riguardo il CNDCEC osserva che gli accadimenti connessi possono aver inciso sulla prima parte dell'esercizio 2020, qualificandosi come eventi successivi che non hanno impatto sulle valutazioni di bilancio 2019, pur richiedendo appropriate analisi in termini di informativa da fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

L'analisi della continuità aziendale richiede **estrema cautela e attenzione** da parte sia degli amministratori sia dei sindaci-revisori. Potrebbe infatti accadere che i sindaci-revisori si trovino di fronte a incertezze significative, relative agli eventi e alle circostanze che l'emergenza pandemica sta generando e che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.

Le **attività di vigilanza** e le procedure di revisione in tema di continuità aziendale andranno svolte avendo a riferimento i **principi di comportamento** del collegio sindacale vigenti e il **principio di revisione ISA Italia 570**, mentre non saranno applicate le disposizioni contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. n.14/2019) riguardanti gli **indicatori** e gli **indici della crisi**.

Laddove il sindaco-revisore valuti appropriato l'utilizzo del principio della continuità e la società abbia dato appropriata informativa nella nota integrativa,

egli deve inserire nella propria relazione una **dichiarazione specifica**, così come richiesto dall'articolo 14 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 39/2010.

Nell'allegato 3 del documento viene quindi proposto un **esempio di relazione** contenente un giudizio senza modifica e una dichiarazione sulle incertezze significative relative ad eventi e circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla continuità aziendale.

Nano imprese

Per quanto concerne le nano-imprese, il documento offre alcune indicazioni operative per la **gestione degli incarichi** connessi alle nomine eseguite, entro

il termine originariamente previsto del 16 dicembre 2019, in seguito alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 14/2019 all'art. 2477 del c.c..

Al riguardo il CNDCEC ritiene che, nonostante il rinvio del suddetto termine, l'attività di vigilanza e/o revisione del bilancio debba necessariamente riguardare anche l'esercizio 2019, oltre agli esercizi 2020 e 2021. Sul piano pratico, in considerazione dell'assenza di una relazione di revisione al bilancio del precedente esercizio, uno degli aspetti maggiormente critici sarà relativo all'acquisizione di **elementi probativi** sufficienti in merito all'asserzione dei **saldi iniziali di bilancio**.

Bilancio
dal CNDCEC

Revisione legale dei conti: pubblicato il documento sulla relazione unitaria di controllo societario

Il documento "la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti" è stato aggiornato e pubblicato dal CNDCEC e tiene conto sia delle novità normative legate alle nano-imprese sia dell'emergenza Coronavirus. Anche nella nuova edizione del documento proposto, il modello di relazione unitaria del collegio sindacale, o del sindaco unico, incaricato della revisione legale conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, pertanto, una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate.

Il 26 marzo 2020 il CNDCEC ha pubblicato un documento riguardante la relazione unitaria di **controllo societario** del collegio sindacale incaricato della **revisione legale dei conti**.

Il documento è alla sua quarta edizione e va ad aggiornare la versione dell'anno precedente, tenendo conto sia delle novità normative legate alle nano-imprese sia dell'emergenza **Coronavirus**.

In particolare, in merito alle **nano-imprese**, sono offerti alcuni spunti per il sindaco-revisore, specialmente se nominato in ottemperanza alla disposizione inizialmente vigente in materia per effetto del D.Lgs. n. 14/2019.

Il modello di relazione unitaria del **collegio sindacale**, o del sindaco unico, incaricato della revisione legale proposto nella nuova edizione del documento conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, pertanto, una **relazione di tipo unitario**, in luogo di due relazioni separate.

Questo consente che il **collegio sindacale**, o il sindaco unico, possano esprimere al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio.

Quanto al modello di **relazione unitaria** questo mantiene l'ordine espositivo delle precedenti edizioni con:

- la relazione di revisione (Parte A);
- la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza esercitata ai sensi degli artt. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte

B2 e Parte B3).

La **relazione unitaria** del collegio sindacale può essere sottoscritta anche soltanto dal Presidente del Collegio sindacale, tramite firma elettronica qualificata sulla relazione da inviare dalla casella di posta elettronica certificata (PEC) del Presidente del Collegio sindacale alla casella di posta elettronica certificata (PEC) della Società.

Tra le particolarità, il contenuto del modello di relazione unitaria proposto in questa nuova edizione tiene conto dei riflessi, se esistenti, per il **sindaco-revisore**, delle principali novità e dei nuovi obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci relativi all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019.

Tra l'altro nei bilanci 2019 sono riproposte due norme già individuate nella precedente edizione: la facoltà di effettuare rivalutazione dei **beni d'impresa** e la possibilità di non svalutare i titoli, di debito e partecipativi, quotati e non, iscritti nell'attivo circolante dello stato patrimoniale.

Il Presidente dei Commercialisti, **Massimo Miani** ha evidenziato come il documento arrivi in un momento drammatico per il nostro Paese, nel quale il Consiglio nazionale si sta impegnando per essere al fianco delle **strutture territoriali** della categoria e degli iscritti e per fornire alla politica proposte con le quali provare a evitare a imprese e professioni crisi di liquidità insostenibili.

La pubblicazione del documento sulla relazione unitaria dimostra che la struttura del Consiglio nazionale continua a produrre materiale utile allo svolgimento del lavoro dei commercialisti, anche in questo momento così difficile.

Tra l'altro proprio in questo momento di grande difficoltà e pericolo per il nostro Paese, ha evidenziato il Consigliere delegato alla materia, **Raffaele Marcello**, in piena emergenza sanitaria provocata dal **COVID-19**, il Consiglio Nazionale ha ritenuto comunque opportuno pubblicare il nuovo documento, di particolare utilità ai sindaci-revisori italiani.

Infatti costoro devono gestire le procedure di revisione in condizioni di grande difficoltà e devono dare un giudizio sul bilancio che 'soffre' delle peculiari circostanze in cui ci si trova in questo momento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, documento 26/03/2020.

Finanziamenti

Per imprese e professionisti

Acquisto di presidi sanitari, moratoria mutui e finanziamenti: agevolazioni in cerca di attuazione

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, incentivi per l'acquisto di presidi sanitari, estensione del Fondo solidarietà prima casa a lavoratori autonomi e liberi professionisti e moratoria dei finanziamenti agevolati erogati da Simest per l'internazionalizzazione. E ancora: aumento da 25.000 a 40.000 euro dell'importo massimo delle operazioni di microcredito e ammissione dei professionisti al Fondo per la sospensione delle rate dei mutui. Sono alcune delle agevolazioni per imprese e professionisti previste dal decreto Cura Italia che necessitano di appositi decreti attuativi per dispiegare i loro effetti. Quali sono le altre misure in cerca di attuazione?

Alcune delle misure agevolative a favore delle imprese e dei professionisti istituite dal **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), per diventare pienamente operative, necessitano di provvedimenti attuativi. Che si spera, visto la situazione di emergenza, saranno adottati in tempi rapidissimi.

Tra queste, c'è il credito d'imposta per la **sanificazione degli ambienti di lavoro**: i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del bonus dovranno essere definiti dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

con apposito decreto che dovrà essere adottato entro il 16 aprile 2020.

Anche l'estensione ai **professionisti** del Fondo per la **sospensione delle rate** richiede uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovrà essere recepito l'aumento da 25.000 a 40.000 euro dell'importo massimo delle **operazioni di microcredito**.

Acquisto di presidi sanitari

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|--|--|
| L'articolo 43 prevede contributi, erogati tramite Invitalia , a favore delle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale. Lo stanziamento previsto è pari a 50 milioni di euro , che dovranno essere trasferiti dall'Inail entro il 30 aprile 2020 a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso Istituto per il finanziamento dei progetti per la sicurezza sul lavoro (di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008). | Le modalità attuative dovranno essere definite con apposito provvedimento. |

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 43

Leggi anche Acquisto mascherine e sanificazione dei

luoghi di lavoro: in arrivo incentivi. Anche fiscali

Fondo per il reddito di ultima istanza

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|--|---|
| Per assicurare sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza da Coronavirus hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, all'articolo 44 viene costituito il "Fondo per il reddito di ultima istanza" che garantirà il riconoscimento di un' indennità , nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020. La misura interessa anche i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996. | Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, che dovrà essere emanato entro il 16 aprile 2020, dovranno essere definiti criteri di priorità e modalità di attribuzione dell'indennità. |

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 44

Microcredito

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|---|---|
| <p>L'articolo 49, comma 5, interviene sulla disciplina sul microcredito a sostegno di progetti di avvio o sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di una microimpresa, elevando l'ammontare massimo dei finanziamenti da 25.000 a 40.000 euro.</p> <p>Ai sensi del regolamento vigente (di cui al D.M. 17 ottobre 2014, n. 176), i soggetti beneficiari sono costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lavoratori autonomi titolari di partita IVA da meno di 5 anni e con un numero massimo di dipendenti pari a 5; - imprese individuali titolari di partita IVA da meno di 5 anni e con un numero massimo di dipendenti pari a 5; - società di persone, società a responsabilità limitata semplificata o società cooperative titolari di partita IVA da meno di cinque anni e con un numero di dipendenti non soci non superiore alle 10 unità. <p>I finanziamenti possono essere destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - all'acquisto di beni, incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative; - alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori; - al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci; - al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento. | <p>È demandato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di adeguare il regolamento vigente alle nuove disposizioni.</p> <p>Non è previsto nessun termine per l'emanazione di tale decreto.</p> |

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, Fondo solidarietà mutui prima casa articolo 49, comma 5

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|-------------|-----------------------------|
|-------------|-----------------------------|

| | |
|--|--|
| <p>L'articolo 54 prevede:</p> <p>1) per un periodo di 9 mesi dal 17 marzo 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'estensione del Fondo ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus; - l'accesso al Fondo senza la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); <p>2) il pagamento, da parte del Fondo, degli interessi compensativi nella misura del 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Tale pagamento può essere richiesto dal mutuatario in caso di mutui, erogati da intermediari bancari/finanziari.</p> <p>Il Fondo consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di importo non superiore a 250.000 euro ed in ammortamento da almeno 1 anno, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi.</p> | <p>È demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di recepire le novità apportate nonché di adottare le necessarie disposizioni di attuazione dell'art. 26 del D.L. n. 9/2020, che ha esteso l'intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.</p> |
|--|--|

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 54

Leggi anche [Sospensione mutui prima casa: tutele](#)

[estese anche ai professionisti](#)

[Moratoria linee di credito e prestiti](#)

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|-------------|-----------------------------|
|-------------|-----------------------------|

| | |
|---|---|
| <p>L'articolo 56, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di Covid-19, dispone che:</p> <p>1) le linee di credito accordate «sino a revoca» e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;</p> <p>2) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese;</p> <p>3) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020, secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.</p> <p>La misura si rivolge alle micro, piccole e medie imprese operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.</p> <p>Per le suddette operazioni, viene concessa automaticamente e gratuitamente da parte di un'apposita sezione speciale del Fondo di Garanzia per le PMI una garanzia del 33%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui maggiori utilizzi degli affidamenti a revoca (punto 1), alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato al 17 marzo 2020; - sui prestiti non rateali (punto 2); - sulle singole rate e canoni sospesi (punto 3). | <p>Le disposizioni operative della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI devono essere adottate dal Consiglio di gestione.</p> |
|---|---|

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 56

Leggi anche Moratoria mutui, finanziamenti e leasing

anche per i professionisti. Come funziona

Supporto alla liquidità delle imprese

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|--|--|
| <p>Al fine di rafforzare la liquidità delle imprese che non possono accedere al Fondo di Garanzia PMI, con l'articolo 57 viene consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza sanitaria; - alla Cassa depositi e prestiti di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse; - allo Stato di concedere "controgaranzie" fino ad un massimo dell'80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato. | <p>È demandato ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione nonché di individuare i settori ammissibili.</p> |

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 57

Moratoria finanziamenti SIMEST

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|---|--|
| Alle imprese che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati Simest per l' internazionalizzazione a valere sul Fondo 394/1981, con l'articolo 58 viene data la possibilità di richiedere, fino al 31 dicembre 2020, la sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso del 2020, con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente. | I criteri e le modalità per aderire alla moratoria dovranno essere definiti dal Comitato Agevolazioni. |

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 58

Contributi a fondo perduto su finanziamenti SIMEST

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|---|---|
| All'articolo 72 viene prevista l'istituzione del "Fondo per la promozione integrata", attraverso cui saranno concessi contributi a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione concessi a valere sul Fondo rotativo di cui alla l. n. 394/1981. I cofinanziamenti saranno concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis). | Le disposizioni applicative dovranno essere definite con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 58

Sanificazione degli ambienti di lavoro

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|---|---|
| L'articolo 64 introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Lo stanziamento previsto è pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020. | È demandato ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 16 aprile 2020, il compito di definire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta. |

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 64

Leggi anche Acquisto mascherine e sanificazione dei

luoghi di lavoro: in arrivo incentivi. Anche fiscali

Fondo per i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|---|---|
| Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del Coronavirus, con l'articolo 89 vengono istituiti 2 Fondi , con una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale. | È demandato ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro il 16 aprile 2020, il compito di stabilire le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori. |

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 64

Fondo per le imprese agricole

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|-------------|-----------------------------|
|-------------|-----------------------------|

| | |
|---|--|
| Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza e per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, all'articolo 78 viene prevista l'istituzione di un Fondo da 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi 2 anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca. | Con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dovranno essere definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto delle disposizioni stabilite del Regolamento (UE) 316/2009, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. |
|---|--|

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 78

Contributi a taxi e NCC per installare paratie divisorie

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|---|---|
| L'articolo 93 introduce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie per separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. Lo stanziamento previsto è pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020. Il contributo sarà riconosciuto, fino ad esaurimento delle risorse, nella misura indicata nel decreto attuativo e comunque non superiore al 50% per cento del costo di ciascun dispositivo installato. | È demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 16 maggio 2020, il compito di definire l'entità massima del contributo riconoscibile e disciplinare le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso. |

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 93

Indennità collaboratori sportivi

| Descrizione | Cosa manca per l'attuazione |
|--|--|
| L'articolo 96 prevede un'indennità per il mese di marzo di 600 euro a favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 comma 1 lett. m) del TUIR, già in essere al 23 febbraio 2020. Le risorse stanziate ammontano a 50 milioni di euro per l'anno 2020. La gestione della misura è affidata alla società Sport e Salute Spa. | È demandato ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro il 1° aprile 2020, il compito di individuare le modalità di presentazione delle domande per richiedere l'indennità e definire i criteri di gestione del fondo nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo. |

Riferimenti normativi: D.L. 17 marzo 2020, n. 18, articolo 96

Finanziamenti

Bando COSME in scadenza

PMI: dall'UE investimenti per favorire l'ingresso nel mercato cinese

di Francesco Micheli - Esperto in finanza agevolata

Per aprire il mercato cinese alle imprese europee, il bando COSME mette a disposizione nuove risorse, pari a 1,2 milioni di euro, per lo sviluppo del "EU SME Centre in China". La misura è rivolta sia alle piccole e medie imprese che vogliono partecipare all'implementazione del Centro in Cina, e che avranno una sovvenzione diretta, sia le molte imprese che beneficeranno in maniera indiretta dei servizi offerti dal Centro: webinar e corsi di formazione su come sviluppare il proprio business. La scadenza per presentare le domande è fissata al 2 aprile 2020.

Il 2 aprile 2020 scade il **bando COSME** per la fase III del "EU SME Centre in China". Questa call prevede il potenziamento del centro servizi per le PMI in Cina e mette a disposizione un bando che copre il 90% dei costi sostenuti e con un finanziamento a fondo perduto di 1,2 milioni di euro.

L'obiettivo generale del Centro è quello di sviluppare la presenza di **PMI** sul **mercato cinese**, di aumentare e diversificare l'acquisizione di conoscenze, le esportazioni, le importazioni e gli investimenti. Il Centro PMI dell'UE intende raggiungere questo obiettivo aiutando le PMI a raggiungere il problema a superare le barriere e i vincoli che devono affrontare nei loro sforzi per entrare nel mercato cinese.

I beneficiari di questo bando possono essere sia le piccole e medie imprese che vogliono partecipare nell'implementazione del Centro per le PMI in Cina che avranno una **sovvenzione diretta**, sia le molte PMI che beneficeranno in maniera indiretta dei servizi offerti dal Centro. Soprattutto per i **benefici indiretti** sarà fondamentale per le PMI ottenere contatti per essere tra i primi a usufruire dei servizi di internazionalizzazione.

Obiettivi del bando

Il presente invito a presentare proposte mira a creare un Centro PMI dell'UE in Cina e, in particolare, a conseguire i seguenti risultati:

- **Risultato 1.** Il Centro migliora la conoscenza generale e la consapevolezza tra le PMI target sulle **opportunità** e sui **rischi del mercato cinese**, delle condizioni quadro per operare su tale mercato, nonché delle prospettive e delle sfide rilevanti per le PMI target che intendono per espandere la loro attività in Cina.

- **Risultato 2.** Il Centro sviluppa **partenariati attivi** con organizzazioni intermedie di sostegno alle imprese con sede nei paesi partecipanti all'UE e al COSME per garantire una significativa sensibilizzazione e commercializzazione dei suoi servizi alle PMI, in particolare per quanto riguarda le PMI che non hanno

operazioni in Cina.

- **Risultato 3.** Il Centro rafforzerà il coordinamento delle azioni di sostegno con sede in Cina per le PMI, sostiene inoltre la **difesa europea delle imprese**, che va anche a vantaggio delle PMI.

La **fase III** del Centro mira a raggiungere un gran numero di PMI, in modo sistematico e integrato che hanno scarse prospettive di ricevere sostegno dai fornitori di servizi nazionali in Cina. Inoltre, sosterrà la comunità imprenditoriale dell'UE spinta a difendere le PMI in stretta collaborazione con la Camera di commercio dell'UE in Cina.

Azioni del bando

Il Centro dovrà contribuire a migliorare la conoscenza generale delle **opportunità del mercato cinese** tra le PMI e sostenere con successo le PMI che intendono fare o espandere le imprese in Cina.

Risultato 1. L'accento sarà posto sulle città cinesi di secondo e terzo livello, soprattutto nelle aree in cui le Camere/Stati membri stabiliti e i paesi partecipanti al COSME non dispongono di risorse significative. Il progetto andrà ad integrare le attività degli Stati membri dell'UE e dei paesi partecipanti al COSME delle **organizzazioni di promozione commerciale** o delle camere nazionali in Cina, fornendo alle PMI di destinazione **informazioni sul mercato cinese**. Un'attività primaria del Centro sarà la gestione e l'aggiornamento continuo del sito Il sito web deve: contribuire a sensibilizzare e conoscere le PMI target sul grande e complesso mercato cinese; e fornire servizi di ingresso al mercato di base aggiornati e consulenza legale di base, comprese le informazioni sulle normative tecniche cinesi, gli standard e i finanziamenti disponibili in stretta collaborazione con l'helpdesk cinese.

Il Centro dovrà svolgere anche le seguenti attività:

- **roadshow** organizzativi, webinar, **corsi di formazione**;

- raccogliere, compilare, analizzare e tradurre informazioni sul mercato cinese rilevanti per le PMI target,

dando priorità a settori selezionati;

- fornire consulenza e/o condurre la dovuta diligenza sui potenziali partner commerciali;
- dare alle PMI un ampio accesso a **pubblicazioni, webinar** e corsi di formazione su come sviluppare le imprese in Cina.

Il Centro svilupperà partenariati attivi e sinergie con le reti imprenditoriali e le organizzazioni di sostegno con sede nell'UE e nei paesi partecipanti al fine di garantire una significativa sensibilizzazione e commercializzazione dei suoi servizi alle PMI, in particolare quelle che non hanno ancora operazioni in Cina.

Risultato 2. Viene fornito un elenco obbligatorio ma non esaustivo delle attività che il Centro svolgerà:

- stabilire **partenariati con reti di imprese** e organizzazioni di sostegno alle imprese con sede nell'UE e nei paesi partecipanti a COSME, comprese le reti paneuropee come Enterprise Europe Network e i suoi centri di cooperazione commerciale in Cina, nonché con l'Helpdesk per le PMI IPR in Cina, e consentire a tali organizzazioni di consigliare meglio le loro imprese aderenti;
- fornire servizi di **coordinamento con servizi europei** di sostegno alle imprese a valore aggiunto in padiglioni europei, fiere europee, eventi commerciali o di matchmaking europei, ecc.

L'azione rafforza il coordinamento delle azioni di sostegno alle imprese dell'UE con sede in Cina attraverso un migliore coordinamento locale e l'interazione con azioni finanziate dall'UE simili o connesse in Asia e nell'UE. Inoltre, rafforza il coordinamento sui documenti di politica e di advocacy e sostiene la difesa delle imprese europee per contribuire a sviluppare relazioni economiche più equilibrate e reciproche.

Risultato 3. Ulteriori attività che il Centro svolgerà sono:

- creare una rete tra le organizzazioni di sostegno alle imprese dell'UE;
- fornire contributi alla difesa dei gruppi locali di accesso al mercato nei settori del commercio e degli investimenti;
- fornire a EASME e DG GROW informazioni pertinenti sulle sfide affrontate dalle PMI assistite dal Centro su base regolare per aggiornare le politiche dell'UE o alle azioni di sostegno;
- effettuare 'analisi del dialogo industriale normativo Cina-UE.

Tempistiche e budget disponibile

La scadenza per la **presentazione delle domande** è il **2 aprile 2020** alle 17:00. La valutazione ci sarà tra aprile e maggio e la data di inizio dell'azione è giugno 2020. La durata prevista del progetto è di 18 mesi. Le proposte con una durata più breve saranno respinte.

Solo un progetto sarà cofinanziato. Il bilancio totale destinato al cofinanziamento del progetto è stimato a 1.200.000 euro. La sovvenzione è limitata a un tasso massimo di **rimborso del 90% dei costi ammissibili**.

Le proposte sono presentate da **consorzi** composti da almeno tre persone giuridiche. Inoltre, almeno due partner del consorzio sono stabiliti in Cina e almeno un partner in uno Stato membro dell'UE.

La possibilità offerta dal bando è molto interessante sia per quelle aziende che potrebbero partecipare direttamente alla creazione del centro per le PMI sia per le **PMI europee e italiane** che vogliono fruire dei servizi per entrare nel mercato cinese. Quindi è un bando da tenere monitorato.

Finanziamenti

Da Confprofessioni

Moratoria bancaria: i professionisti inclusi tra i soggetti beneficiari

Gaetano Stella presidente di Confprofessioni ha dichiarato che il riconoscimento dei professionisti tra i soggetti beneficiari della moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari è un passaggio importante per sostenere il settore professionale gravemente danneggiato dall'emergenza. L'Associazione bancaria italiana (Abi) ha infatti confermato l'orientamento del governo e riconosce i professionisti e i lavoratori autonomi titolari di partita Iva tra i soggetti beneficiari delle misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese.

Con una circolare del 24 marzo, l'Associazione bancaria italiana (Abi) ha confermato l'orientamento del governo e riconosce i **professionisti e i lavoratori autonomi** titolari di partita Iva tra i soggetti beneficiari alle misure previste dal decreto n. 18 del presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020.

Il decreto in parola, che ha introdotto una serie di misure a **sostegno della liquidità** delle imprese danneggiate dall'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19 nel nostro Paese, dispone in particolare:

- una **moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito** concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese.
- nuovi interventi del **Fondo di garanzia per le PMI**.

Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, con un comunicato stampa del 26 marzo 2020, ha dichiarato che il riconoscimento dei professionisti tra i soggetti beneficiari della moratoria è «un passaggio importante per sostenere il settore professionale gravemente danneggiato dall'emergenza Coronavirus. La circolare Abi è un segnale molto forte e apre la strada alla necessità di fare squadra tra tutti gli attori economici in una fase drammatica per tutto il sistema produttivo italiano».

Sostegno finanziario

In merito alla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari il decreto prevede (art. 56) che possano accedere alle citate misure le micro, piccole e medie imprese (PMI), aventi sedi in Italia, appartenenti a tutti

i settori, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che hanno subito in **via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia**.

E' utile ricordare che la definizione della Commissione europea, riconosce quali PMI le imprese:

- con meno di 250 dipendenti,
- con fatturato inferiore a 50 milioni di euro,
- oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Per accedere alle misure, l'impresa deve essere **non deve avere posizioni debitorie** classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Professionisti tra i soggetti beneficiari

L'ABI ha presentato al Ministero dell'Economia e delle Finanze richieste di chiarimenti in merito a tale disposizioni e le relative risposte sono pervenute con FAQ del 22 marzo 2020.

Nello specifico, in riferimento al quesito posto sui **soggetti che possono beneficiare della moratoria** straordinaria dei prestiti e delle linee di credito, il Ministero ha precisato che sono da **ricomprendere anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA** tra cui, **i professionisti e le ditte individuali**, chiarimento a cui l'ABI intende conformarsi.

A cura della Redazione

Impresa
CNDCEC - FNC

Attività internazionale: l'emergenza coronavirus sospende il patto di stabilità

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l'informativa periodica "Attività Internazionale", con un approfondimento sulle novità e gli sviluppi in ambito internazionale legate all'emergenza Coronavirus. In particolare l'attenzione viene focalizzata sulla proposta avanzata dalla Commissione europea per l'attivazione della clausola generale di salvaguardia di sospensione del Patto di Stabilità che ha dato il via libera alla flessibilità sulle regole di bilancio. In tal modo i governi nazionali potranno disporre di più risorse per supportare i settori maggiormente colpiti dalla crisi. Il governo italiano avrà così la possibilità di spendere il denaro che serve per far fronte all'emergenza, supportando il sistema sanitario in primis, ma anche imprese e mercato del lavoro.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, in data 26 marzo 2020, ha pubblicato l'informativa periodica riguardante **l'attività internazionale** con un approfondimento sulle novità e gli sviluppi in ambito internazionale **legate all'emergenza Coronavirus**, su cui si è focalizzata maggiormente l'attenzione e l'analisi della categoria.

In particolare sono segnalate, tra le altre, le seguenti iniziative:

- **sospensione del Patto di Stabilità**: tale proposta presentata dalla Commissione europea è stata approvata dai Ministri delle Finanze UE dando il via libera alla flessibilità sulle regole di bilancio. In tal modo i governi nazionali potranno disporre di più risorse per supportare i settori maggiormente colpiti dalla crisi. Il governo italiano avrà la possibilità di spendere tutto il denaro che serve per far fronte all'emergenza, supportando il sistema sanitario in primis, ma anche imprese e mercato del lavoro;
- impegno della **Banca Centrale Europea** per l'acquisto di 750 miliardi in nuovi titoli e l'adozione di un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di utilizzare la flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per sostenere l'economia in questo periodo estremamente difficile;
- **proposta Crii** ossia dell'iniziativa d'investimento in risposta al coronavirus da 37 miliardi, che consentirebbe l'utilizzo di **fondi strutturali europei** per coprire i costi delle spese prioritarie tra cui l'acquisto di tutto il materiale medico, l'assunzione del personale necessario al sistema sanitario per fronteggiare l'emergenza

coronavirus, nonché per le misure di supporto alle PMI colpite dalla crisi: In particolare oltre alla riprogrammazione dei fondi strutturali, il meccanismo prevede che la Commissione non chieda ai Paesi la **restituzione dei prefinanziamenti non spesi nel 2019**. Ciò permetterà all'Italia di ottenere un'iniezione di liquidità di circa 800 milioni. A questi, fra marzo e aprile, si aggiungeranno i 952 milioni del prefinanziamento 2020 ai programmi. L'obiettivo è garantire flessibilità per agire velocemente.

Inoltre l'OCSE ha dedicato una **piattaforma specifica** per il coordinamento delle politiche comuni nei settori maggiormente colpiti, mentre la Ceril, l'organismo europeo che si occupa di insolvenza, ha lanciato un appello per sensibilizzare i governi nazionali e le istituzioni europee affinché prendano le misure necessarie per prevenire casi di fallimento non necessari di molte imprese.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC-FNC, Informativa periodica - Attività Internazionale, 26/03/2020

Impresa

Dalla Banca d'Italia

Antiriciclaggio: emanate le disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti

Pubblicate, dalla Banca d'Italia, le "Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo". I destinatari delle disposizioni devono conservare i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle attività di analisi effettuate dalle autorità competenti. L'adeguamento alle nuove disposizioni dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2020.

Con un provvedimento del 24 marzo 2020 la Banca d'Italia emana le "Disposizioni per la **conservazione e la messa a disposizione dei documenti**, dei dati e delle informazioni per il **contrasto del riciclaggio** e del finanziamento del terrorismo" al fine di dare attuazione all'articolo 34, comma 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, c.d. decreto antiriciclaggio, che ha recepito nel nostro ordinamento la quarta

direttiva antiriciclaggio dell'unione europea.

Ambito soggettivo

Le disposizioni indicano nel dettaglio chi sono i **soggetti interessati** alla conservazione dei documenti che vengono di seguito elencati:

- banche;
- società di intermediazione mobiliare (SIM);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- società di investimento a capitale fisso, mobiliare e immobiliare (SICAF);
- intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;
- istituti di moneta elettronica;
- istituti di pagamento;
- succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo;
- banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia;
- società fiduciarie iscritte nell'albo previsto ai sensi dell'articolo 106 del TUB;
- confidi;
- soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell'articolo 111 del TUB;
- Poste Italiane S.p.A., per l'attività di bancoposta;
- Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Modalità di conservazione dei documenti

I destinatari devono **conservare** i dati e le informazioni utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a **consentire lo svolgimento delle attività di analisi** effettuate dalle autorità competenti. Gli obblighi di conservazione devono essere assolti attraverso sistemi di **conservazione informatizzati** che devono assicurare, tra l'altro:

- **l'accessibilità** completa e tempestiva ai documenti, ai dati e alle informazioni da parte della Banca d'Italia, della UIF o di altra autorità competente;
- **l'acquisizione** tempestiva, da parte dei destinatari, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data;
- **l'integrità** dei documenti, dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi successivamente alla loro acquisizione;
- l'adozione di idonee misure finalizzate a **prevenire qualsiasi perdita** dei documenti, dei dati e delle informazioni;
- la **trasparenza**, la completezza e la chiarezza dei

documenti, dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Informazioni da comunicare

I destinatari devono rendere disponibili alla Banca d'Italia e alla UIF:

- i dati relativi ai rapporti continuativi, precisamente il numero del rapporto e il settore di attività economica;
- i dati relativi alle operazioni di importo pari o superiore a euro 5.000;
- i dati relativi alle operazioni eseguite sulla base di ordini di pagamento e di accredito (relative ai rapporti continuativi e fermo restando il limite di importo ivi previsto).

Se i dati e le informazioni sulle operazioni eseguite riguardano rapporti continuativi **intestati a più soggetti** gli stessi vanno riferiti a tutti gli intestatari.

L'adempimento degli obblighi di conservazione e di messa a disposizione previsti dal decreto antiriciclaggio e dalle presenti disposizioni può essere affidato a **soggetti esterni** dotati di idonei requisiti in termini di professionalità e autorevolezza ma viene chiarito che la responsabilità finale per il corretto adempimento degli obblighi resta, in ogni caso, in capo ai destinatari.

Entrata in vigore

E' previsto l'adeguamento alle disposizioni previste dal provvedimento in oggetto, **entro il 31 dicembre 2020**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Banca d'Italia, Provvedimento, 24/03/2020

Banca d'Italia, Disposizioni per la conservazione e messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni, 24/03/2020

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

COVID-19: modificato l'elenco delle attività non sospese

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha modificato l'elenco delle imprese non soggette alla sospensione dell'attività decisa per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. L'aggiornamento dell'elenco dei codici ATECO si è reso necessario per consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate e, dall'altro lato, la sospensione delle attività non ritenute essenziali. Le imprese che effettuano attività riconducibili a uno o più codici

ATECO non sospese non possono proseguire con tutte le attività normalmente svolte dall'impresa ma solo con quelle i cui prodotti o servizi sono riconducibili ai codici non sospesi. Il decreto autorizza le imprese le cui attività sono sospese a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020 il decreto 25 marzo 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha apportato la **modifica dell'elenco dei codici** di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.

L'aggiornamento dell'elenco dei codici ATECO si è reso necessario per consentire, da un lato, la maggior **integrazione delle filiere** già interessate dall'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall'altro lato, la sospensione delle **attività non ritenute essenziali**.

In particolare, nel decreto è specificamente previsto che sono applicate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- alle «**Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)**» (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

- alle «**Attività dei call center**» (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di «call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami» e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli Allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

- alle «**Attività e altri servizi di sostegno alle imprese**» (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all'attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

Il decreto autorizza inoltre, le imprese le cui attività sono sospese a completare le attività necessarie alla sospensione **entro il 28 marzo 2020**, compresa la spedizione della merce in giacenza.

E' utile sottolineare che le imprese che effettuano attività riconducibili a uno o più codici ATECO non sospese **non possono proseguire con tutte le attività** normalmente svolte dall'impresa ma solo con quelle i cui prodotti o servizi sono riconducibili ai codici non sospesi. Al di fuori di tale ipotesi, l'attività può proseguire, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza, contrasto e contenimento della diffusione del virus previsto dai vari protocolli, solo nei seguenti casi:

- se **funzionale** ad assicurare continuità delle filiere della attività di cui all'allegato 1 nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali non sospesi. In tal caso l'attività può continuare solo previa **comunicazione al Prefetto** della provincia competente per ubicazione produttiva e la comunicazione deve indicare specificatamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti le attività consentita (art. 1, co.1/d, DPCM 22/3/2020);

- se di **impianti a ciclo produttivo continuo** dalla cui eventuale interruzione potrebbe derivare un pregiudizio grave agli impianti o pericolo di incendi, previa comunicazione al Prefetto (art. 1, co.1/g, DPCM 22/3/2020);

- se di **industria aerospazio** e difesa e altre attività di rilevanza strategica nazionale, previa **autorizzazione del Prefetto**;

- se di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché prodotti agricoli e alimentari;

- se organizzata a distanza o lavoro agile.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 25/03/2020 (Gazzetta Ufficiale 26/03/2020, n. 80)

Ministero dello Sviluppo Economico, allegato al decreto 25/03/2020 (Gazzetta Ufficiale 26/03/2020, n. 80)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.